

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

294^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 APRILE 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI..... Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno» (969);

«Misure per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno» (626), d'iniziativa del senatore Chiaromonte e di altri senatori (Procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento);

«Intervento straordinario nel Mezzogiorno come presupposto della ripresa dell'economia nazionale» (758), d'iniziativa del senatore Scardaccione e di altri senatori (Procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento);

«Disciplina dell'intervento nel Mezzogiorno» (1058), d'iniziativa del senatore Mitrotti e di altri senatori;

PRESIDENTE..... 3 e *passim*
BASTIANINI (PLI) 11, 18
BOLLINI (PCI) 29

* CALICE (PCI)..... Pag. 7 e *passim*
* CANNATA (PCI) 7, 17, 28
CAROLLO (DC) 20
CASTIGLIONE (PCI) 8, 20
COVI (PRI) 7, 16
* CROCETTA (PCI) 8
DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 12 e *passim*
DI CORATO (PCI) 28
FRASCA (PSI) 7
* GUARASCIO (PCI) 8
MASCARO (DC) 40
PAGANI Antonino (DC), relatore..... 12 e *passim*
* PETRARA (PCI) 39
* PISTOLESE (MSI-DN) 20
ROSSI (PRI) 39
SALVATO (PCI) 39
* SCARDACCIONE (DC) 10, 46
SIGNORINO (Misto-PR) 18, 26
VALENZA (PCI) 15
VISCONTI (PCI) 8, 38, 41
Votazione a scrutinio segreto 14

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 12 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Accili, Andriani, Carta, Cheri, Colella, Consoli, Crollalanza, Degan, Della Briotta, De Cataldo, Evangelisti, Falcucci, Fanti, Fassino, Giugni, Loprieno, Malagodi, Montalbano, Nespolo, Palumbo, Parrino, Postal, Salvi, Tomelleri, Valiani, Vettori, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fosson, a Bruxelles, per attività della Commissione economica dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Giust, a Parigi, per attività della Commissione difesa dell'UEO e della Commissione per i rapporti con i Parlamenti dell'UEO; Mitterdorfer, a Salamanca, per attività della Sottocommissione per i problemi universitari.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno» (969);

«Misure per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno» (626), d'iniziativa del senatore Chiaromonte e di altri senatori (*Procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento*);

«Intervento straordinario nel Mezzogiorno come presupposto della ripresa dell'economia nazionale» (758), d'iniziativa del sena-

tore Scardaccione e di altri senatori (*Procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento*);

«Disciplina dell'intervento nel Mezzogiorno» (1058), d'iniziativa del senatore Mitrotti e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 969, 626, 758 e 1058.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 969, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri siamo passati all'esame dell'articolo 1, il cui testo è il seguente:

TITOLO I

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

Art. 1.

*(Intervento straordinario
e programma triennale per lo sviluppo
del Mezzogiorno)*

1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nel Mezzogiorno ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e al-

l'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche tecnico-scientifiche, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, i soggetti pubblici e privati beneficiari dei finanziamenti, le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale da perseguire nel Mezzogiorno; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione proposti dalle Regioni interessate sulla base di progetti predisposti dai soggetti individuati dal programma stesso, corredati da studi preliminari di fattibilità. Tali progetti sono presentati alla Regione competente che, verificata la compatibilità con il programma di sviluppo regionale, previa valutazione tecnica, economica e finanziaria, avvalendosi, ove necessario, della apposita struttura organizzativa di cui al successivo

articolo 3, trasmette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le proposte per la formulazione del piano annuale di attuazione.

5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla formulazione dei piani, di cui al precedente comma 4, sulla base delle proposte delle Regioni interessate, sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali e li sottopone al CIPE per l'approvazione.

6. I termini per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Ai fini del coordinamento con gli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo, le Regioni comunicano periodicamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro del tesoro e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi stessi.

8. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previste al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: « un apporto complessivo » sino a: « diecimila miliardi » con le altre: « una dotazione annua non inferiore al 2 per cento del prodotto interno lordo quale annualmente indicato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ».

1.4

CANNATA, CALICE, CROSETTA, VISCONTI, IANNONE, SALVATO, IMBRIACO, GIOINO

Al comma 2, sostituire le parole: « e alle innovazioni » con le altre: « , alle innovazioni e alle integrazioni dei cicli di produzione »; dopo le parole: « istituzioni locali economiche tecnico-scientifiche » inserire le altre: « e culturali »; sostituire le parole: « del programma triennale » con le altre: « dei programmi triennali ».

1.5 CALICE, VALENZA, ANDRIANI, GIURALONGO, GUARASCIO, MONTALBANO, VITALE, MACALUSO, CROCCETTA

Sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:

« Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dovrà tener conto delle proposte delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non regionali. Detto programma è aggiornato annualmente anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria ed indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 1 della citata legge n. 651, nonchè i soggetti pubblici e privati competenti per l'attuazione di detti interventi. Il programma indica altresì le modalità sostitutive ed i relativi tempi nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; inoltre in esso vengono ripartite le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni alle attività produttive, sulla base anche di linee generali della politica industriale da perseguire nel Mezzogiorno; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui alla lettera c) dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le Regioni competenti trasmettono periodicamente al Ministro per gli interventi straordinari, al Ministro per gli affari regio-

nali, al Ministro del tesoro e al Ministro del bilancio e della programmazione economica, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo, al fine di permettere il coordinamento con gli interventi stessi.

Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previste al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ».

1.3

BASTIANINI

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: « Il programma » con le altre: « Ogni programma »; sopprimere le parole: « è aggiornato annualmente anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso »; sostituire le parole da: « formula i criteri » sino alla fine del comma con le seguenti: « formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei progetti statali di sviluppo riguardanti i territori meridionali, nonchè i programmi regionali di sviluppo di cui alle lettere b) e c) del primo e del secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

1.6

CALICE, MARTORELLI, CARMENO, CANNATA, FELICETTI, CALÌ, CONSOLI, CROCCETTA

Al comma 3, sostituire le parole: « i soggetti pubblici e privati beneficiari dei finanziamenti » con le altre: « i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera a) e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e c) ».

1.11

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« ... Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le

parole: "dalla presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e tenendo conto dei programmi delle Amministrazioni pubbliche" ».

1.12

IL GOVERNO

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

« 4. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani organici di attuazione formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali e approvati dal CIPE.

5. A tal fine le Regioni interessate trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte, definite sulla base di progetti predisposti dai soggetti individuati dal programma medesimo e corredati da studi preliminari di fattibilità, previa verifica sia della compatibilità con il programma regionale di sviluppo sia della validità tecnica, economica e finanziaria, avvalendosi, ove necessario, dell'apposita struttura organizzativa di cui al successivo articolo 3 ».

1.13

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione formulati sulla base di progetti delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici economici nazionali, nonché delle Regioni interessate. I criteri e le priorità da adottare nella formulazione del piano annuale di attuazione saranno stabiliti nel piano triennale. Il piano annuale di attuazione predisposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria, è approvato dal CIPE, sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali ».

1.7

CALICE, CANNATA, CROSETTA, BOLLINI, ANDRIANI, GUARASCIO, CALI, VITALE

Al comma 4, sostituire le parole: « avvalendosi, ove necessario, dell'apposita » con le altre: « effettuata dalla ».

1.1

COVI, ROSSI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« Le Regioni trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nei tempi prefissati dal programma triennale, i progetti predisposti dai soggetti individuati nel programma stesso, corredati da studi dettagliati di fattibilità. Tali progetti sono presentati alla regione competente che ne verifica la compatibilità con il programma di sviluppo regionale e li approva previa valutazione tecnica, economica e finanziaria, avvalendosi, ove necessario, della apposita struttura organizzativa di cui al successivo articolo 3.

Lo studio dettagliato di fattibilità deve prevedere tra l'altro: a) le leggi di formazione del progetto esecutivo; b) i soggetti idonei per la realizzazione delle opere, privilegiando, a parità di condizioni, consorzi o associazioni di piccole e medie imprese; c) le forme d'appalto più convenienti economicamente, tenuto conto della complessità dell'opera e della forma di gestione prevista; d) i tempi per la ultimazione dei lavori; e) i prevedibili costi di gestione con la individuazione dei soggetti destinatari dell'opera e delle modalità inerenti alla gestione stessa.

I provvedimenti di non approvazione dei progetti devono essere dettagliatamente motivati ».

1.8

CALICE, CANNATA, VISCONTI, PETRARA, MARGHERI, FELICETTI, CROSETTA, BAIARDI, GUARASCIO

Al comma 6, sostituire le parole: « I termini per gli adempimenti » con le altre: « I termini e le modalità per gli adempimenti ».

1.2

COVI, ROSSI

Al comma 7, sostituire la parola: « periodicamente » con l'altra: « semestralmente »; sopprimere le parole: « al Ministro per gli affari regionali, al Ministro del tesoro »; aggiungere infine il seguente periodo: « Hanno lo stesso obbligo gli Enti individuati nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 ».

1.9 CALICE, CANNATA, VITALE, MONTALBANO, VISCONTI, CALÌ, MARGHERI, FELICETTI

Al comma 8, dopo le parole: « intervento straordinario » inserire le altre: « con le procedure ».

1.10 CANNATA, CALICE, CROSETTA, VISCONTI, GUARASCIO, MARTORELL, BERLINGUER, CALÌ

Ricordo che gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.3, 1.6, 1.11, 1.12 e 1.13 sono stati già illustrati. Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

FRASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCA. Signor Presidente, vorrei far presente che risulta apposta la mia firma all'emendamento 6.2. Poichè si tratta di un errore materiale, vorrei che la mia firma fosse depennata.

PRESIDENTE. Le do atto della sua richiesta di rettifica.

CANNATA. Intendo illustrare l'emendamento 1.7.

PRESIDENTE. Senatore Cannata, mi duole ma non posso darle la parola in quanto ieri sera ha preso la parola per illustrare un emendamento presentato allo stesso articolo. Il Regolamento, infatti, prevede che ciascun senatore non possa prendere la parola più di una volta nella discussione su un articolo, e cioè sia per lo svolgimento di emendamenti, sia per altri inter-

venti, salve, ovviamente, le dichiarazioni di voto.

* CALICE. Signor Presidente, trovandomi anch'io nella stessa situazione del collega Cannata, posso solo dire, a questo punto, che l'emendamento 1.7 si illustra da sè.

COVI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il quarto comma dell'articolo 1 prevede che «Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione proposti dalle Regioni interessate sulla base di progetti predisposti dai soggetti individuati dal programma stesso, corredati da studi preliminari di fattibilità. Tali progetti sono presentati alla Regione competente che, verificata la compatibilità con il programma di sviluppo regionale, previa valutazione tecnica, economica e finanziaria, avvalendosi, ove necessario, della apposita struttura organizzativa di cui al successivo articolo 3, trasmette...».

In sostanza si stabilisce la facoltà per le regioni di avvalersi delle apposite strutture istituite presso il fondo. Noi riteniamo invece opportuno che tale valutazione tecnica, economica e finanziaria sia sempre effettuata avvalendosi dell'apposita struttura del fondo, in quanto riteniamo che lì vi sia un organo tecnico specializzato che possa adempiere a tale incombenza, mentre le regioni probabilmente sono sprovviste delle strutture tecniche necessarie per effettuare tale valutazione. Proponiamo, pertanto, che si stabilisca, invece della facoltà, l'obbligo di avvalersi della struttura del fondo per la valutazione tecnica, economica e finanziaria dei progetti di fattibilità.

Illustrerò ora l'emendamento 1.2. Al comma sesto si dispone che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provveda con decreto a stabilire i termini per gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Riteniamo opportuno che oltre all'indicazione dei termini siano indicate anche le modalità per gli adempimenti. L'emendamento in pratica si illustra da sè. Con esso le parole «I termini per gli adempimenti» verrebbero sostituite dalle parole «I termini e le modalità per gli adempimenti».

* GUARASCIO. Proponiamo con l'emendamento 1.8 uno snellimento e un chiarimento. Nel testo proposto dalla Commissione non si comprende bene il ruolo delle regioni le quali contano, nella formulazione del piano di attuazione, solo in apparenza; esse infatti fanno da tramite per i progetti di verifica, ma si tratta di una verifica di massima perchè la decisione della regione è solo di massima. Chi decide è il Fondo, che istruisce e determina, attraverso l'istruzione, l'accoglimento o meno di una determinata richiesta.

Nel dibattito che si è svolto sia in Commissione che in Aula tutti hanno riconosciuto la necessità di un maggiore coinvolgimento della regione, ma tale coinvolgimento deve essere reale. Ecco perchè proponiamo questo emendamento con il quale le regioni assolverebbero una funzione reale. In questo modo si snelliscono le procedure, senza determinare quelle funzioni solo formali, come invece si verificherebbe in base alla proposta della Commissione.

Riteniamo che le regioni debbano trasmettere al Ministero, nei tempi prefissati, i progetti così come trasmessi dai singoli soggetti. Tali progetti devono essere corredati di una relazione che ne comprovi la coerenza rispetto al piano di sviluppo regionale, oltre che di una valutazione tecnica, economica e finanziaria, avvalendosi necessariamente delle strutture previste dal fondo.

Inoltre spieghiamo minuziosamente cosa deve contenere lo studio dettagliato. Con questa proposta, se accolta, le regioni verrebbero a svolgere una funzione reale. Per questo chiediamo all'Assemblea l'approvazione del nostro emendamento.

VISCONTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il nostro emendamento 1.9 tendiamo innanzitutto a precisare che le regioni debbono comunicare non periodicamente, così come genericamente riportato nel comma, ma semestralmente lo stato di attuazione dei programmi. Solo in questo modo saremo in condizioni di conoscere puntualmente, alla scadenza del semestre, tale stato di attuazione dei programmi.

Inoltre tendiamo a semplificare tutte le procedure. Chiediamo pertanto la soppres-

sione delle parole: «al Ministro per gli affari regionali, al Ministro del tesoro», nel senso che le comunicazioni delle regioni debbono essere fatte solo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio. In questo modo le procedure vengono rese più semplici.

L'ultima parte dell'emendamento prevede di estendere lo stesso obbligo agli enti individuati nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 2 della legge n. 651, cioè alle amministrazioni dello Stato e alle partecipazioni statali.

L'emendamento tende quindi a rendere più stringente il coordinamento di tutti gli interventi nel Mezzogiorno e tende a fare sì che a questo obbligo siano tenuti, in particolare, le amministrazioni dello Stato e gli altri enti che intervengono.

* CROCETTA. Signor Presidente, l'emendamento 1.10 che ho presentato insieme ad altri senatori per molti aspetti si illustra da sé in quanto la questione da esso posta riguarda fundamentalmente l'interpretazione da dare della legge n. 651. Infatti quest'ultima non prevede un potere diretto del Ministro e del Ministero, ma prevede un'intesa con il CIPE. Quindi con l'emendamento noi vogliamo che vengano inserite dopo le parole «intervento straordinario» le altre «con le procedure», in quanto è necessario attuare questa forma di meccanismo per dare i necessari poteri al CIPE.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente per esprimere alcune valutazioni sugli emendamenti che sono stati presentati. Per quanto riguarda quelli presentati dal Governo la nostra posizione è favorevole in quanto tendono a rendere più snella, e quindi molto più incisiva, la formulazione degli attuali quarto e quinto comma dell'articolo 1, i quali regolamentano la procedura per la formazione dei piani attuativi di intervento.

L'emendamento presentato dal senatore Bastianini, che ha preannunciato il voto contrario del Gruppo al quale appartiene qualora l'emendamento stesso non venisse accolto, si fonda su una valutazione di complessità delle procedure che verrebbero introdotte con l'attuale formulazione dell'articolo 1 che comporterebbe pericoli di paralisi e di ritardo per gli interventi. Debbo dichiarare — e non perchè sono stato il proponente del testo attuale in sede di Commissione — che le valutazioni e le considerazioni del senatore Bastianini non hanno fondamento. L'impostazione che abbiamo dato all'articolo 1 è derivata dalla necessità di evitare qualsiasi ritorno a forme dirette o indirette di costituzione di una Cassa per il Mezzogiorno. Quindi, necessariamente, la programmazione degli interventi deve fondarsi e deve concentrarsi soprattutto nella fase iniziale attraverso la proposta dei soggetti interessati e previsti dal piano triennale.

Questa procedura, inoltre, rappresenta uno stimolo alla progettazione e alle proposte che devono concorrere a formare i piani attuativi e, quindi, non frenerà o ritarderà, ma al contrario stimolerà la formazione del processo programmatico che faccia leva non soltanto sulle attese, ma anche sulla capacità di iniziativa di vari soggetti pubblici e privati e delle regioni nel determinare le iniziative necessarie nelle aree del Mezzogiorno d'Italia. Comunque, se si può individuare anche un'ipotesi di una certa complessità quanto ai tempi nell'impostazione attuale dell'articolo 1, ciò può riguardare solamente la prima fase la quale, in qualsiasi modo la si voglia impostare, avrà bisogno di tempi non brevi. Infatti, nel momento in cui entrerà a regime il sistema della programmazione dal basso, e quindi una volta che saremo giunti ad elaborare, impostare e approvare il primo piano attuativo, immediatamente verranno attuate le procedure per la formazione dei successivi piani, per cui non ci saranno ritardi ma, secondo il mio parere, il sistema della programmazione entrerà a regime permanente con continuità, con possibilità di continuo aggiornamento e di verifica delle esigenze delle aree meridionali e della tempestività degli interventi necessari in quelle aree.

Passo rapidamente agli emendamenti presentati dal Partito comunista. Pur apprezzando lo sforzo di dare maggiore pregnanza all'intervento delle regioni nella fase di programmazione, devo ricordare che vi sono elementi che possono invece rendere difficile l'iniziativa dei soggetti previsti dal piano triennale. Del resto gli stessi colleghi comunisti ricordavano queste difficoltà. Se pretendiamo che già nella prima fase, anzichè attraverso progetti e studi di fattibilità generali, si parta con progetti esecutivi e studi particolareggiati di fattibilità, possiamo immaginare le difficoltà che incontreranno gli enti locali territoriali con questo tipo di impostazione. Gli stessi colleghi comunisti parlavano delle spese che questi enti non sarebbero stati in grado di sostenere e sottolineavano la necessità di prevedere una apertura di finanziamenti. Pertanto a noi è parso logico e più corretto che la fase di progettazione esecutiva e di studio specifico di fattibilità sia riservata al momento in cui l'ente sa di essere stato inserito nel piano attuativo e di essere ammesso al finanziamento, per cui può attingere ad una fonte certa di finanziamento per sostenere le spese inerenti alla progettazione e allo studio specifico. Diversamente, invece, cioè pretendendo che fin dall'inizio i soggetti interessati presentino una progettazione specifica, si possono provocare oggettivamente dei ritardi.

Quando esamineremo l'articolo 3, che riguarda la fase di finanziamento e di presentazione dei progetti esecutivi, vedremo se ci sono possibilità di semplificare le procedure. Penso comunque che l'impostazione dell'articolo 1 debba rimanere sostanzialmente quella licenziata dalla Commissione.

Un'ultima considerazione desidero fare in merito all'emendamento presentato al quarto comma. Con questo emendamento il senatore Covi ripropone un problema che abbiamo già discusso lungamente in Commissione, e cioè se questo supporto dell'organismo tecnico del fondo a favore delle regioni per la verifica dei progetti che alle regioni stesse vengono presentati, debba essere considerato facoltativo, per cui ad esso si ricorre solo in caso di necessità, come è previsto nel testo proposto dalla Commissione, ovvero se si debba sempre e necessa-

riamente ricorrere a questo supporto, come propone l'emendamento stesso. Noi non siamo d'accordo su questa seconda ipotesi, innanzitutto perchè essa necessariamente comporterebbe l'allungamento dei tempi nella istruzione delle domande che compete alle regioni e soprattutto perchè toglie alle regioni stesse la possibilità di compiere le proprie valutazioni, servendosi dei propri organi, e quindi di licenziare rapidamente le proposte per la formazione del piano attuativo.

Per queste ragioni esprimo avviso contrario, a nome del mio Gruppo, all'emendamento 1.1 e invito i presentatori a ritirarlo, così come invito il senatore Bastianini a riconsiderare la posizione da lui assunta con la presentazione dell'emendamento 1.3 illustrato ieri in Aula. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero dei senatori ha richiesto che la votazione sull'emendamento 1.4 sia fatta a scrutinio segreto.

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

SCARDACCIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **SCARDACCIONE.** Signor Presidente, illustri colleghi, in occasione della discussione generale ebbi a dire che per quanto riguarda il problema del finanziamento, dovevamo avere maggiore assicurazioni da parte del Governo di poter disporre, nel corso dei nove anni, di una massa finanziaria pari a quello che sarebbe stato il costo, anche in funzione della svalutazione della moneta. In quella occasione avevo quindi annunciato la presentazione di un emendamento da parte mia e del mio Gruppo su questo problema; senonchè, avendo discusso del problema con i Ministri e i Gruppi della maggioranza, abbiamo constatato che il testo concordato ed approvato dalla Commissione, per quanto riguarda il finanziamento, testualmente reci-

ta: «L'intervento straordinario e aggiuntivo nel Mezzogiorno ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651» — e vorrei che su questo punto i colleghi soffermassero la loro attenzione — «un rapporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985».

Cosa significa questo comma? Significa che, siccome nel bilancio dello Stato sono annotate delle cifre che possono riguardare altri tipi di intervento nel Mezzogiorno, come per esempio la fiscalizzazione degli oneri sociali, con questo comma stabiliamo che i 10.000 miliardi minimi devono essere quelli destinati agli investimenti e non alla fiscalizzazione degli organi sociali. Ecco perchè questa formula approvata in Commissione dà maggiori garanzie al Mezzogiorno sul fatto che ci sarà veramente quel flusso finanziario necessario per portare a termine le opere che si appalteranno nel triennio previste dalla legge stessa, sulla base dei costi reali. Ciò ci consente di poter dire al collega Cannata e agli altri colleghi che ripropongono ancora una volta la dotazione basata sul 2 per cento del reddito nazionale o del prodotto interno lordo, che questa formula è più valida rispetto all'altra; anche se vedo che il collega Cannata non concorda con me...

CANNATA. Come lei non concordava con me ieri.

SCARDACCIONE. Io ragiono sull'argomento...

CANNATA. Ma il ministro Gorla non vuole...

SCARDACCIONE. Gorla è il Ministro del tesoro e potrà dare il suo parere al riguardo. Noi, come Commissione, abbiamo approvato una formula che ci dà maggiori garanzie: infatti, se parliamo solo di una dotazione del 2 per cento del PIL e dai 10.000 miliardi

togliamo subito 2.000 miliardi per la fiscalizzazione degli oneri sociali, la somma totale si ridurrà evidentemente a 8.000 miliardi. Se riusciamo invece a varare la norma che i 10.000 miliardi devono essere dedicati esclusivamente per gli investimenti, chi amministrerà la legge potrà solo far scivolare all'anno dopo la parte della somma totale che non riuscirà ad impegnare negli anni stabiliti. In tal modo, potremo assicurare il Mezzogiorno che quanto servirà per la fiscalizzazione degli oneri sociali sia a carico del bilancio dello Stato, e che la copertura per questa operazione sia diversa da quella della massa finanziaria destinata dalla legge in esame. Infatti, quando aumenta la cassa integrazione in ambito nazionale, non si prelevano soldi dalla dotazione, ad esempio, delle ferrovie o da quella che il FIO ha destinato, in ipotesi, ad opere pubbliche. Di recente, la gran parte dei mezzi finanziari del FIO è stata destinata a determinate regioni dove alta è la cassa integrazione: se aumenta la cassa integrazione, non si sospende la costruzione dell'acquedotto di una regione, dell'autostrada o delle gallerie avviate, ma si prelevano i fondi dal bilancio dello Stato, cercando altrove la copertura.

Non possiamo accettare che un criterio del genere non sia adottato per il Mezzogiorno, per il quale stiamo preparando una legge — di questo ci riempiamo tutti la bocca — che prevede una massa di investimenti doppia rispetto a quella del decennio precedente, ma la dotazione non deve servire a finanziare la fiscalizzazione degli oneri sociali o la legge sull'occupazione giovanile che stiamo preparando.

Ecco perchè pregherei il collega Cannata di ritirare l'emendamento 1.4 perchè da tempo noi avevamo proposto, nel disegno di legge presentato dai senatori democristiani, di poter ricorrere ad una percentuale fissa del reddito nazionale, per evitare le spese occulte di cui tanto abbiamo parlato in passato. Sull'emendamento — per il quale è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto — il mio Gruppo voterà contro, anche se avevamo noi stessi proposto il principio in esso contenuto: votiamo contro però perchè siamo convinti che con la formula

proposta dalla Commissione trarremo maggior vantaggio di quello che avremmo se lasciassimo che il 2 per cento servisse anche per l'attuazione di altre leggi.

Mi dichiaro contrario poi all'emendamento 1.5, presentato dal senatore Calice e da altri senatori. Vorrei soffermarmi un attimo sull'emendamento 1.3, presentato dal senatore Bastianini. Su questo problema si è già discusso e anch'io nella mia relazione ho accennato alla necessità di snellire le procedure per evitare determinati inconvenienti. Dirò subito che dalla formulazione degli emendamenti governativi possiamo ricavare certamente che vi sarà un miglioramento notevole nella procedura e che perciò potremo affrontare il problema della rapidità di esecuzione, soprattutto in funzione del tipo di discorso che faranno il Ministro *pro tempore* e chi avrà la competenza di dirigere il Fondo. Il Fondo dovrà essere sempre al servizio delle regioni, come è stato precisato nell'esposizione del Ministro.

Vorrei richiamare anche l'emendamento 1.1 dei senatori Covi e Rossi. A mio parere non è opportuno sostituire le parole, «avvalendosi, ove necessario, dell'apposita» con le altre «effettuate dalla» al comma quarto dell'articolo 1. Infatti in questo modo creeremo un ulteriore obbligo delle regioni di passare forzatamente attraverso gli uffici tecnici del Fondo. Viceversa è opportuno lasciare alle regioni la facoltà decisionale, quando esse siano in grado di procedere alla messa a punto dei progetti e di presentarli al Ministro e al CIPE. Soltanto nel momento del finanziamento questi progetti dovranno essere sottoposti alla verifica tecnico-finanziaria. Per questi motivi pregherei i senatori Covi e Rossi e il senatore Bastianini di ritirare gli emendamenti da loro presentati e di concordare con l'emendamento governativo.

BASTIANINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Bastianini, mi duole ripetere a lei quanto ho detto già ad altri colleghi. Lei ha già parlato per illustrare il suo emendamento all'articolo 1. Non posso perciò concederle la parola sullo stesso argomento, anche se lei desidera inter-

venire nel merito della questione. Lei potrà parlare in sede di dichiarazione di voto.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI ANTONINO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto concerne l'emendamento 1.4 ritengo che, se accolto, renderebbe troppo rigido il bilancio statale. Dopo averne parlato a lungo in Commissione, abbiamo, comunque già modificato il testo originario. Gli argomenti esposti dal senatore Scardaccione mi aiutano a ricordare che la nuova formulazione del comma si è già fatta carico di questo emendamento. Mi dichiaro contrario.

Per quanto concerne l'emendamento 1.5, ricordo che contiene tre proposte di modifica del secondo comma dell'articolo 1. Mi dichiaro favorevole soltanto alla proposta che tende ad inserire «culturali» dopo le parole «istituzioni locali economiche tecnico-scientifiche». Sulle altre proposte formulate in questo emendamento mi dichiaro contrario. Mi dichiaro perciò contrario all'emendamento 1.5, pur essendo disponibile, se possibile, a recepirne, come ho detto, una parte.

Per quanto concerne l'emendamento 1.3, mi dichiaro contrario. Mi dispiace esprimere questa contrarietà perchè a mio parere si poteva lavorare nel senso di riportare questo emendamento su una linea di coerenza con questo disegno di legge. Di fatto, nonostante la buona volontà, questo emendamento contraddice questa linea, pur contenendo legittime preoccupazioni. Sono perciò costretto a dichiarare la mia contrarietà.

Sull'emendamento 1.6 vorrei fare osservare che non ci sono più programmi ma uno solo. Inoltre, devo osservare che il programma non si propone di finanziare progetti statali, a questi progetti provvedono direttamente i rispettivi bilanci. Per questa ragione esprimo la mia contrarietà a questo emendamento.

L'emendamento 1.7 estende all'amministrazione ordinaria il contenuto dei piani che nei nostri intendimenti sono riservati soltanto, all'intervento straordinario. Sono contrario a questo emendamento.

Per quanto concerne l'emendamento 1.1, i presentatori, senatori Covi e Rossi, usano delle argomentazioni valide, ma non sono nella linea del disegno di legge. Esprimo pertanto la mia contrarietà.

Il relatore è contrario all'emendamento 1.8 per due motivi: in primo luogo perchè esso è alternativo al testo che è stato riscritto dalla maggioranza; in secondo luogo perchè il dettaglio dello studio di fattibilità si deve fare dopo e deve essere successivo alla decisione di inserimento dell'opera nel programma.

Sono favorevole all'emendamento 1.2, tendente a sostituire le parole: «I termini per gli adempimenti» con le altre: «I termini e le modalità per gli adempimenti» in quanto mi sembra una precisazione opportuna.

Per quanto concerne l'emendamento 1.9, mi rimetto al Governo, mentre sono contrario all'emendamento 1.10.

CALICE. È contrario all'applicazione della legge n. 651.

PAGANI ANTONINO, relatore. L'emendamento 1.13 presentato dal Governo intende trasformare i piani annuali in piani organici, per meglio garantire la concretezza degli interventi, che la sola previsione annuale non può adeguatamente assicurare. Dichiaro pertanto di essere favorevole.

Con l'emendamento 1.12 il Governo propone un'integrazione all'articolo 2, secondo comma della legge 1° dicembre 1983, n. 651, tendente a far sì che il programma triennale tenga conto anche dei programmi delle amministrazioni pubbliche. Mi dichiaro favorevole.

L'emendamento 1.11, sempre del Governo, precisa che le opere pubbliche di cui alla lettera a) devono essere finanziate solo se realizzate da soggetti pubblici, mentre gli interventi di cui alle lettere b) e c), quelli relativi agli incentivi e all'assistenza tecnica e formazione, possono essere presentati sia da soggetti pubblici che privati. Sono favorevole a questo emendamento.

DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Governo è contrario all'emendamento 1.4 per

le motivazioni che sono state ampiamente discusse in Commissione e che sono state riprese in alcuni interventi in Aula. Le ragioni sono legate non tanto e non solo a quello che viene definito con il termine «problema delle indicizzazioni», quanto per il fatto che lo stabilire percentualmente una dotazione finanziaria riferita ad un provvedimento legislativo crea indubbiamente un irrigidimento che va contro la logica degli strumenti di bilancio. Il ruolo della finanzia-ria sul piano triennale è di adeguamento flessibile in relazione all'andamento della spesa delle risorse e la formulazione del Governo ha, nella sostanza, l'obiettivo politico di raggiungere la percentuale del 2 per cento, anche se è difficilmente quantificabile in un periodo di 9 anni l'andamento del prodotto interno lordo. Quindi, essendoci l'impegno politico di destinare risorse all'intervento straordinario nel Mezzogiorno in una percentuale che si aggiri attorno al 2 per cento, la quantificazione di 120.000 miliardi è una stima che si avvicina al 2 per cento, anche se, come dicevo, è molto difficile valutare quale sarà l'andamento dello sviluppo del prodotto interno lordo nei prossimi nove anni. Quindi, pur condividendone politicamente l'impostazione, il parere su questo emendamento è negativo per le ragioni che ho espresso.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5 il mio parere è conforme a quello del relatore, nel senso che di esso è accettabile la seconda parte, con la quale si propone di aggiungere le parole «e culturali» dopo le parole «istituzioni locali economiche tecnico-scientifiche». Invece la terza parte dell'emendamento, con la quale si chiede di sostituire le parole «del programma triennale» con le altre «dei programmi triennali» — cosa che si ripete in altri emendamenti — non è innocua, anzi è la ragione di fondo per la quale una serie di emendamenti presentati dal Gruppo comunista nella fase successiva non può essere accettata. Infatti la logica dell'intervento straordinario è legata alla stessa logica dei documenti di bilancio, cioè un programma triennale aggiornabile annualmente sulla base dell'andamento della legge finanziaria. Il prevedere programmi triennali avulsi dal-

l'andamento dei documenti di bilancio e quindi senza la possibilità di aggiornarli annualmente, oltre che per ragioni finanziarie, irrigidirebbe un modello di programmazione che riferiremmo a tre anni senza la possibilità di aggiornarlo annualmente.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3 esprimo parere contrario, come ho già avuto modo di fare nella seduta di ieri esternando al senatore Bastianini il mio rammarico di non poter accettare il suo emendamento.

Il parere del Governo sull'emendamento 1.6 è contrario per le stesse ragioni addotte dal relatore, oltre che per il fatto che anche qui si fa riferimento a programmi triennali e non a un programma triennale.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.7 il Governo esprime parere contrario, in quanto qui si prevede un programma triennale realizzato attraverso le risorse dell'intervento straordinario e questo non può essere fatto sulla base di progetti delle amministrazioni statali. Infatti con l'emendamento 1.12 che il Governo ha presentato si aggiungono le parole «e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche».

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 presentato dai senatori Covi e Rossi, esso ha una sua logica rispetto all'utilizzo di uno strumento essenziale per il nuovo intervento straordinario, ma ha trovato in Commissione un'opinione diversa da parte della maggioranza. Pertanto non posso che rimettermi al parere del relatore.

Il Governo è contrario all'emendamento 1.8, in quanto la prima parte fa riferimento a quello che ho detto in relazione al secondo emendamento, sul quale ho espresso il parere, mentre la seconda parte è contenuta nell'articolo 3 del testo della Commissione.

Il Governo è favorevole all'emendamento 1.2 presentato dai senatori Covi e Rossi.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.9, esso potrebbe anche essere oggetto di valutazione, però credo che la logica sulla quale la Commissione si è attestata nell'approvazione del testo all'esame dell'Aula sia quella di far riferimento esclusivamente ai progetti finanziati con i fondi di questa legge. Quindi la previsione, per gli enti individuati nei precedenti commi, dell'obbligo di presentare

semestralmente lo stato di attuazione non si può riferire...

CALICE. È semplicemente la riproposizione del dettato della legge n. 651. Invitiamo il Governo a rispettare le leggi che anch'esso ha contribuito a far votare.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Ma allora, senatore Calice, andava collocato diversamente. Infatti il comma settimo, nel quale si inserisce questo emendamento, stabilisce che ai fini del coordinamento con gli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo, le regioni comunicano periodicamente ai vari ministri indicati lo stato di attuazione degli interventi stessi, riferiti a programmi finanziati da questa legge. L'emendamento, così come formulato significa estenderlo invece a programmi non finanziati da questa legge.

Capisco la connessione con i problemi del quarto e quinto comma circa il coordinamento con le amministrazioni. Con questa interpretazione accolgo l'emendamento, restando agli atti che ci si riferisce non ai programmi finanziati dalla legge, ma ai programmi autonomamente definiti. Si tratta quindi di una funzione di coordinamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.10, relativo al comma otto, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, per chiarezza, lei è favorevole all'intero testo dell'emendamento 1.9?

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Salvato, Ranalli, Volponi, Giustinelli, Valenza, Margheriti, Taramelli, Gioino, Margheri, Calice, Crocetta, Cannata, Torri, Vitale,

Comastri, Vecchi, Pollastrelli, Iannone, Argan, Bollini, Cossutta, Perna, Mascagni, Stefani, Di Corato e Cascia hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 1.4 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Alberti, Alici, Aljverti, Anderlini, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Argan,

Baiardi, Baldi, Bastianini, Battello, Bellafiore, Beorchia, Berlanda, Bernassola, Bisso, Boldrini, Bollini, Bombardieri, Bonazzi, Bonifacio, Botti, Brugger, Bufalini, Buffoni, Butini,

Calì, Calice, Campus, Canetti, Cannata, Carmeno, Carollo, Cartia, Cascia, Castelli, Cavazzuti, Ceccatelli, Cengarle, Chiaromonte, Cimino, Cioce, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Comastri, Condorelli, Conti Persini, Cossutta, Costa, Covi, Crocetta, Curella,

D'Agostini, De Cinque, De Giuseppe, Degola, De Sabbata, De Toffol, De Vito, Diana, Di Corato, Di Lembo, Di Nicola, D'Onofrio,

Enriques Agnoletti,

Fabbri, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrari Aggradi, Filetti, Fimognari, Fontanari, Foschi, Frasca,

Gallo, Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giacometti, Gianotti, Gioino, Girardi, Giura Longo, Giustinelli, Gozzini, Grossi, Guarascio,

Iannone, Imbriaco,

Jannelli,

Kessler,

Lapenta, Leopizzi, Lipari, Lotti,

Maffioletti, Mancino, Maravalle, Margheri, Marinucci, Mariani, Martini, Mascagni, Masciadri, Melandri, Melotto, Meriggi, Mezzapesa, Miana, Muratore, Murmura,

Nepi, Neri,

Ongaro Basaglia,

Pacini, Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Panigazzi, Pasquini, Pasquino, Pastorino, Pavan, Perna, Petrarà, Petrilli, Pieralli, Pingitore, Pinto Michele, Pintus, Pistolese, Pollastrelli, Pollidoro, Pollini, Procacci,

Ranalli, Rasimelli, Rebecchini, Ricci, Romei Roberto, Rossanda, Rossi, Ruffilli, Ruffino, Rumor, Russo,

Salvato, Santalco, Saporito, Scardaccione, Sclavi, Segà, Signorelli, Signori, Spitella, Stefani,

Tanga, Taramelli, Toros, Torri, Trotta, Ulianich, Urbani,

Valenza, Vassalli, Vecchi, Vecchietti, Venanzetti, Venturi, Vernaschi, Visconti, Vitale, Vitalone, Volponi.

Sono in congedo i senatori:

Accili, Andriani, Carta, Cheri, Colella, Consoli, Crollanza, Degan, Della Briotta, De Cataldo, Evangelisti, Falcucci, Fanti, Fassino, Giugni, Loprieno, Malagodi, Montalbano, Nespolo, Palumbo, Parrino, Postal, Salvi, Tomelleri, Valiani, Vettori, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Fosson, Giust e Mitterdorfer.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Cannata e da altri senatori:

Senatori votanti	175
Maggioranza	88
Favorevoli	80
Contrari	93
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.5.

Ricordo ai colleghi che il relatore e il Governo si sono dichiarati favorevoli all'aggiunta dell'inciso: «e culturali» e contrari al resto dell'emendamento.

VALENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, esprimo soddisfazione per il fatto che il relatore e il Ministro si siano espressi favorevolmente su quella parte dell'emendamento 1.5 che propone l'aggiunta delle parole: «e culturali», a riguardo delle istituzioni non solo economiche, ma anche tecnico-scientifiche, formative e amministrative. Avrei preferito naturalmente che relatore e Governo si pronunciassero a favore dell'emendamento nella sua interezza; preannuncio comunque che chiediamo la votazione per parti separate.

Desidero sottolineare l'importanza della proposta avanzata dal nostro Gruppo. Non si tratta di un'espressione formale o lessicale, perchè con questo emendamento viene sollevato un problema di sostanza politica. Tra gli obiettivi dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno vi è la risorsa cultura nella sua interezza. Una volta approvata la legge, bisognerà agire con coerenza per superare quella tipica contraddizione del Mezzogiorno dove le energie intellettuali che si formano sono molte mentre le strutture che producono cultura sono poche e vanno rinnovate profondamente. Basta richiamare i dati che riguardano la rete delle istituzioni culturali presenti nel Mezzogiorno nel campo editoriale, artistico-espositivo, teatrale, musicale, dei beni culturali e delle comunicazioni di massa, oltre al sistema universitario e della ricerca scientifica, per rendersi conto del profondo divario tra Nord e Sud in questi campi. Circa il sistema universitario devo ricordare che gli atenei completi di tutte le facoltà nel Mezzogiorno continentale sono soltanto due (a Napoli e a Bari) mentre l'Italia centrale a parità di popolazione ne ha sei. Per quanto riguarda la ricerca scientifica non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che gli organismi e i centri esistenti nel Mezzogiorno sono appena il 10 per cento del totale nazionale. In riferimento all'editoria, nel Sud viene stampato poco più del 10 per cento della tiratura complessiva dei quotidiani che si stampano in Italia e nessun periodico di diffusione nazionale di massa viene pubblicata nel Mezzogiorno. Nel campo librario, vengono stampati 800 titoli

all'anno su 18.000 in Italia, cioè un libro su venti. Gli enti culturali di rilevanza nazionale esistenti nel Mezzogiorno, ammessi al contributo della legge n. 123, ricevono circa il 5 per cento del fondo globale nazionale. I teatri lirici sono 3 su 13; i teatri stabili di prosa, tra pubblici e privati, sono 4 su 25. Le grandi istituzioni artistico-espositive sono tutte fuori del Mezzogiorno: la biennale a Venezia, la triennale a Milano e la quadriennale a Roma. Per questo voglio ricordarlo ai colleghi, per iniziativa del nostro Gruppo è stato presentato un disegno di legge per l'istituzione di una «Biennale del Mediterraneo». Non esistono nel Sud strutture di produzione cinematografica e audiovisiva. Potrei ancora continuare, ma vi risparmio i dati che riguardano le biblioteche, le mostre, le istituzioni museali, gli spazi polivalenti e non mi soffermo neanche sul capitolo dei danni che il terremoto del 1980 ha provocato alle strutture culturali del Mezzogiorno.

Questa situazione non si è verificata a caso, ma in conseguenza del fatto che è mancata una politica per lo sviluppo culturale del Paese da parte del Governo. Le risorse assegnate ai Ministeri competenti, quello dei Beni culturali e quello dello Spettacolo, sono irrisorie e anche mal distribuite, in quanto penalizzano il Mezzogiorno. Nella gestione della Cassa per il Mezzogiorno è stato quasi totalmente ignorato il campo culturale ed essa si è limitata solamente ad iniziative del tutto marginali.

Con la formulazione contenuta nell'articolo 1, secondo comma, se verrà approvato il nostro emendamento, come si può prospettare da parte dell'Assemblea si verrà a creare una situazione nuova, in quanto potrà essere garantito un finanziamento adeguato delle leggi regionali sulla cultura e lo spettacolo. La legislazione regionale deve realizzare la formazione culturale, sulla base di precisi e organici progetti, finalizzati non solo all'incremento dei consumi di cultura ma anche alla produzione di cultura, aprendo nuovi spazi di lavoro per l'intellettualità meridionale. Non si tratta di incrementare l'assistenzialismo, ma di dar vita nel Sud a strutture e comparti dell'industria culturale, che siano competitivi sul piano

nazionale ed internazionale. Ecco in sostanza la svolta per la quale intendiamo batterci.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Cannata e da altri senatori, che avverrà dunque per parti separate.

Metto ai voti la parte dell'emendamento 1.5 tendente ad inserire dopo le parole: «istituzioni locali economiche tecnico-scientifiche», le altre: «e culturali».

È approvata.

Metto ai voti le restanti parti dell'emendamento 1.5.

Non sono approvate.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Bastianini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.1.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, visto l'andamento della discussione e le dichiarazioni del relatore e del Governo, il senatore Rossi ed io abbiamo deciso di ritirare l'emendamento. Vorrei tuttavia fare presente che l'introduzione dell'obbligo, per le regioni, di chiedere una valutazione tecnica, economica e finanziaria dei progetti non avrebbe affatto rappresentato un appesantimento dell'*iter* procedurale, perchè un appesantimento dell'*iter*, o quanto meno un ritardo nella presentazione dei progetti, deriverà dal fatto che le regioni mancano delle strutture necessarie per questa valutazione.

L'accoglimento comunque, attraverso l'emendamento 1.2 dell'espressione «le modalità» ci assicura che nel caso in cui le regioni non siano in grado di fare questa valutazione sarà il Ministro ad indicare l'organo che potrà effettuarla. Per queste ragioni ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Covi e Rossi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.10.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Anche se in precedenza avevo espresso parere favorevole a questo emendamento, desidererei

rettificare questo parere in quanto, ad una più attenta lettura, dall'inserimento di questo emendamento nel testo deriverebbe una contraddizione e pertanto mi conformo al parere contrario del relatore. Si tratta di questo: il comma cui si riferisce l'emendamento riguarda le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario, formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica. Queste proposte vanno formulate ai fini del quarto e del quinto comma della legge n. 651 e stabilire che queste proposte si conformano alle procedure del quarto e del quinto comma è esattamente quello che i due Ministri devono proporre. Non è quindi possibile individuare procedure per cose che invece riguardano il merito delle proposte; ed è questa la ragione del mio parere contrario.

CANNATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNATA. Noi facciamo le leggi perchè gli altri le applichino. La verità, sembra a noi, è che con questo comma, così come previsto dal disegno di legge approvato dalla Commissione, non subito, ma nel prosieguo degli anni si possono manifestare diverse interpretazioni. Una è quella che la norma vuole affiancare al Ministro per il Mezzogiorno il Ministro del bilancio nel proporre le misure di coordinamento al CIPE previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge n. 651 ed è pertanto il CIPE che le delibera e le rende operative. Vi può essere però anche un'altra interpretazione in base alla quale le proposte di coordinamento, e pertanto il documento di coordinamento, debbono essere preparate esclusivamente dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal Ministro del bilancio.

Per sfuggire a questa ultima possibilità abbiamo chiesto che sia chiaro, non a chi sta elaborando la legge ma a chi domani la dovrà applicare, che con questo comma vogliamo rafforzare esclusivamente il momento della proposta che dovrebbe vedere attore non solo il Ministro per gli

interventi straordinari nel Mezzogiorno, ma anche il Ministro del bilancio nel fare ciò che stabilisce la legge n. 651 nel suo articolo 2 ai commi 4 e 5. Per questo abbiamo presentato l'emendamento 1.10. Se lei, signor Ministro, ci garantisce che tutto questo non è in discussione, allora possiamo anche ritirare l'emendamento.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Voi state discutendo delle procedure per una proposta che non è prevista dal quarto e quinto comma: non sono previste procedure sul modo come si articolano le proposte. Il quarto e quinto comma dettano indicazioni per i criteri che il CIPE deve stabilire per il coordinamento. Se voi inserite le procedure del quarto e quinto comma, vi devo dire che non esistono procedure attraverso le quali i due Ministri propongono le misure di coordinamento.

CANNATA. La domanda che le pongo è questa: sarà il CIPE, così come è per la legge n. 651, a decidere sulle proposte di coordinamento?

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. È scritto nella legge n. 651: «Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta» — prima era scritto «del Ministro per il Mezzogiorno» — ora «dei due Ministri...». Questa norma è contenuta nell'emendamento del Governo.

CANNATA. Questo è l'intento che volevamo raggiungere, e perciò ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BASTIANINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Poche parole per confermare il voto contrario all'articolo 1 per i

motivi che ho già avuto occasione di illustrare in sede di discussione degli emendamenti. Siamo convinti che questa procedura troppo complessa paralizzerà l'intervento straordinario nel Mezzogiorno per molti e molti anni e siamo convinti che questo non giova né al Mezzogiorno né all'intero paese, che ha bisogno di spendere le risorse destinate alla ripresa del Sud in modo efficiente e rapido.

Voglio dare atto al Ministro, al relatore, ai colleghi della maggioranza di aver posto ogni attenzione al problema sollevato dal Gruppo liberale e di aver introdotto, negli emendamenti presentati, dei miglioramenti rispetto al testo licenziato dalla Commissione. Tali miglioramenti eliminano gli errori peggiori di un impianto, ma non lo modificano e non lo correggono ed è all'impianto, non ai dettagli della norma, che si muovono le critiche dei liberali che confermano il loro voto contrario all'articolo 1.

SIGNORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Signor Presidente, non ho presentato emendamenti all'articolo 1 perchè lo ritenevo imm modificabile: è un articolo che va respinto *in toto* perchè contiene la *ratio* di questa legge, e rappresenta una scelta politica che ritengo nettamente negativa.

Non si tratta — anch'io lo so — di decidere una rivoluzione culturale, come ha detto il relatore, anche se il Mezzogiorno avrebbe ora bisogno di qualche cosa di analogo, di una grossa svolta politica, perchè ci sia la possibilità, anche solo astratta, che cambi qualcosa. Stiamo discutendo di una legge, ed una legge deve avere un contenuto e degli obiettivi definiti. Invece è proprio quello che manca in questa legge, come è detto chiaramente nell'articolo 1. Infatti in quest'articolo si dichiara la volontà di continuare in maniera acritica a percorrere una strada che in passato è già fallita. Vi è quindi una scelta passiva di continuità e — a questo punto bisogna dirlo — anche di connivenza con il passato e con i suoi aspetti

peggiori, senza che vi sia stato in questo dibattito un approfondimento degli stessi contenuti, scopi e caratteri dell'intervento straordinario che è l'oggetto di questa legge.

Non si può dire, come ieri ha detto il ministro De Vito, che chi ha posizioni contrarie alla continuazione dell'intervento straordinario esprime un giudizio pregiudiziale. Dopo 35 anni di politica cosiddetta straordinaria era obbligatorio tirare le somme e cercare di capire perchè non aveva funzionato la politica fin qui perseguita. Nella replica di ieri il Ministro ha fatto largo uso delle carenze di questo dibattito e delle stesse carenze dell'opposizione comunista. Il fatto che non esista una proposta seriamente alternativa a quella dell'intervento straordinario, non può coprire, nel momento in cui decidiamo, le responsabilità che il Governo si assume. Bisogna pur ritenere infatti che il Governo, e perciò la maggioranza, sia responsabile almeno delle proposte che avanza.

Io stesso ho fatto presente quella che mi sembrava una contraddizione in termini nella proposta del Partito comunista, cioè la riduzione del flusso di spesa straordinaria all'interno di strumenti ordinari, perchè quella posizione equivale soltanto a chiedere un aumento della spesa pubblica ordinaria per il Mezzogiorno. Dico questo perchè un intervento straordinario fatto al Nord, al Sud o in Etiopia non può prescindere da un sistema definito di obiettivi e da elementi di tempo definiti oltre che da elementi di luogo. Questo è quello che manca in questa legge, perciò si continua a perseguire una politica che si definisce straordinaria, ma che non lo è più da decenni e che soprattutto non si sa in cosa si distingue dalla politica ordinaria se non nella finalità assistenziale. Anche se ritengo ormai inadeguata questa definizione perchè non si tratta di un insieme di piccole clientele, ma del sostegno ad un sistema politico e di potere di carattere nazionale.

Il Ministro ieri ha addirittura affermato che sarebbe favorevole ad andare ad un superamento dell'intervento straordinario e dello stesso Ministero per il Mezzogiorno. Mi chiedo come egli intenda perseguire queste

finalità con questa legge che si limita, all'articolo 1, a stanziare una dotazione finanziaria di 120.000 miliardi per il prossimo decennio e ad immettere nei processi decisionali in maniera più chiara le regioni meridionali — che certamente non sono prive di responsabilità sui modi di attuazione della cosiddetta politica meridionalistica — senza peraltro preoccuparsi di definire obiettivi che siano in qualche modo chiari. Non ci si preoccupa neanche del fatto che in questo disegno di legge, che pure viene presentato come una risposta politica ai problemi del Mezzogiorno, a partire da quello dell'occupazione — viene detto addirittura che in futuro il problema meridionale si identificherà con quello dell'occupazione — non vi è una previsione neppure vaga dell'impatto che in termini occupazionali avrà questo flusso di spesa.

Facendo perciò giustizia di tutti i discorsi mistificatori che si sentono in queste circostanze, voglio fare alcune precisazioni.

Divento molto sospettoso quando sento parlare di nemici del Mezzogiorno in maniera così vaga. Chi sarebbero questi nemici? Soprattutto chi sarebbero gli amici del Mezzogiorno quando di questo parla il rappresentante del Governo o della maggioranza? Questa suddivisione quasi di tipo razziale nel trattare una questione che è evidentemente politica mi stupisce. Voglio affermare che non era inutile, come sosteneva ieri il Ministro, discutere in questa occasione del passato, cioè dell'intervento straordinario, ma che questa era una premessa necessaria che non è stata osservata e che quindi rende questa legge un'ennesima proroga decennale non della Cassa ma dell'intervento straordinario. Quando non vi è un progetto non si procede volendo a tutti i costi varare una legislazione organica e di così lungo respiro almeno temporale, altrimenti si denuncia un solo fatto: che siamo e restiamo prigionieri della vecchia politica e dei vecchi interessi. Per queste ragioni mi dichiaro contrario.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **PISTOLESE.** Intervengo, signor Presidente, molto brevemente per confermare quanto già detto in discussione generale dal senatore Rastrelli. Noi siamo contrari al testo di questo provvedimento in quanto riteniamo che esso sia confuso e che non consenta una pratica attuazione di quegli interventi nel Mezzogiorno che tutti auspichiamo da tempo. Dopo la cessazione della Cassa per il Mezzogiorno i problemi sul tappeto avrebbero dovuto trovare una soluzione più concreta e di maggiore attuabilità.

Siamo convinti che questa legge non raggiungerà il suo scopo. Non si avrà alcun intervento concreto, per la confusione delle procedure previste. Perciò noi voteremo contro l'articolo 1 — che costituisce poi l'impostazione di tutti i criteri di questa legge — che avrebbe dovuto sostituire la disastrosa Cassa per il Mezzogiorno, ma che lascia numerose perplessità ed incertezze nei confronti di un Mezzogiorno che attende interventi concreti e che invece, con questa legge, vede allontanarsi le speranze e le possibilità di sviluppo che erano nelle aspettative di tutti. Per queste ragioni voteremo contro l'articolo 1.

CAROLLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Noi votiamo a favore dell'articolo 1 così come è stato emendato, non già perchè immaginiamo o sospettiamo, come mi è sembrato che altri colleghi abbiano inteso dire, che andremmo verso una inerziale proroga della vecchia Cassa per il Mezzogiorno. Infatti con questo provvedimento legislativo, incominciando proprio con l'articolo 1, introduciamo un meccanismo di intervento straordinario che, in larga misura, corregge le anomalie, i vuoti e i difetti dei vecchi meccanismi, che hanno certamente contribuito a non garantire risultati soddisfacenti all'attività della Cassa per il Mezzogiorno.

Al collega Signorino debbo dire che molto probabilmente egli non ha seguito con atten-

zione il dibattito, in particolare quello in Commissione, sul provvedimento che abbiamo in esame, perchè alcune considerazioni da lui fatte non hanno fondamento. Debbo immaginare che c'è più il ricordo di qualche recitazione di copione politica che non la conoscenza effettiva dei meccanismi che introduciamo nel nuovo provvedimento legislativo.

A parte le varie considerazioni di ordine finanziario, non solo si ipotizzano 120.000 miliardi, che possono anche essere di più nell'ambito dei nove anni a seconda di quello che la legge finanziaria stabilirà di anno in anno, ma questi stessi soldi andrebbero ad essere utilizzati con accorgimenti più rigorosi ed efficaci di quelli che i Governi hanno avuto modo di utilizzare nel passato.

Per queste ragioni ribadiamo il nostro voto convinto e favorevole all'articolo 1.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Confermo il voto favorevole all'articolo 1 del Gruppo socialista.

Relativamente alle critiche di ordine generale di coloro i quali, come i senatori Signorino e Pistolese, hanno anticipato il proprio voto contrario, dobbiamo dire che l'impostazione che discende dal testo dell'articolo 1 è proprio una scelta contraria ed esattamente opposta a quella che è stata la logica della Cassa per il Mezzogiorno. In sostanza; con questa formulazione dell'articolo 1 spostiamo il momento decisionale e reale delle scelte e degli interventi dalla Cassa per il Mezzogiorno, come era in passato, ai piani attuativi, che vengono formati su proposta delle regioni e attraverso il piano predisposto dal Ministro e approvato dal CIPE. Questo è sostanzialmente il cambiamento che si introduce nel modo di intervenire nel Mezzogiorno e riteniamo che sia estremamente valido perchè mobiliti le energie, le intelligenze e le capacità presenti nel Mezzogiorno affidando ad esse il processo iniziale formativo della programmazione all'interno di quelle aree e quindi rappresenta anche uno

stimolo e un'indicazione che il Parlamento dà al processo di crescita e di ripresa del Mezzogiorno stesso.

Riferendomi all'intervento del senatore Bastianini, alle motivazioni che egli ha ripetuto per giustificare un voto contrario che noi riteniamo grave da parte del Partito liberale rispetto ad un articolo fondamentale sulla legge sul Mezzogiorno, devo affermare che non ci convincono le sue giustificazioni e motivazioni sui processi e sui ritardi che questa articolazione determinerebbe nella fase di avvio dell'intervento nel Mezzogiorno. Innanzitutto, il testo proposto dal senatore Bastianini non garantisce certamente tempi più rapidi e brevi, anzi li lascia estremamente indeterminati e quindi più pericolosi rispetto all'esigenza di far presto e di accelerare l'attuazione dell'intervento stesso. Ma soprattutto non accettiamo quello che è implicito nel discorso del senatore Bastianini, e cioè che così facendo noi creeremmo la paralisi perchè non si può avere fiducia nelle regioni e negli enti pubblici meridionali.

Ora, si possono fare critiche ed osservazioni sulle carenze che questi enti e organismi abbiano potuto avere in passato, ma istituzionalizzare in una legge la sfiducia verso le regioni meridionali non credo sia cosa possibile, tanto più che per il meccanismo previsto, anche se ci fosse inerzia e paralisi da parte di qualche regione, ciò non produrrebbe l'effetto di arresto, perchè interverrebbe il potere sostitutivo del Ministro per la formazione dei piani: quindi anche se qualche regione non funzionerà e non farà il suo dovere non per questo i piani di attuazione si fermeranno.

Ecco perchè siamo convinti che la procedura proposta dall'articolo 1 sia valida; riteniamo che l'atteggiamento del Partito liberale, in definitiva, per il momento in cui cade e perchè non è emerso in Commissione quando discutemmo la formulazione dell'articolo 1, sia una licenza di tipo elettorale. Stiamo andando alle elezioni, ma voglio solo dire, senatore Bastianini, che talvolta certe licenze rispetto a quello che si crede, non pagano e quindi non produrranno gli effetti sperati sul voto.

Per queste ragioni confermo il voto favorevole del Gruppo socialista all'articolo 1. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno)

1. È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, con personalità giuridica, sede in Roma e durata fino al 1994.

2. Il Fondo ha lo scopo di finanziare le iniziative per il superamento dei più gravi squilibri economici e sociali delle singole Regioni meridionali e per una più accelerata integrazione del Mezzogiorno nel suo complesso nel resto del Paese, con particolare riguardo agli squilibri derivanti da una sottoccupazione strutturale, soprattutto giovanile, dalle trasformazioni industriali e dalla insufficiente produttività dei diversi settori economici.

3. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo i soggetti pubblici e privati indicati dal programma triennale.

4. Il Fondo è posto sotto la vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che la esercita nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni indicati all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tal fine il Fondo fornisce un rapporto periodico al Ministro medesimo, sulle attività e sulle iniziative finanziate e in corso di finanziamento.

5. Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di lire 200 miliardi.

6. Sono organi del Fondo:

a) il presidente e il comitato di gestione, composto, oltre che dallo stesso presidente,

da sette esperti di particolare specifica competenza ed esperienza, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno esprime parere sulla nomina del presidente, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

b) il collegio dei revisori dei conti, che dura in carica tre anni, composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa, mentre gli altri sono nominati dal Ministro del tesoro e sono collocati fuori ruolo.

7. Il collegio vigila sull'osservanza delle leggi e provvede al riscontro consuntivo degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il conto consuntivo e relativi allegati redigendo apposita relazione la quale dovrà contenere l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili ed effettua periodiche verifiche di cassa. Il collegio esercita la sua funzione a carattere continuativo e assiste alle riunioni del comitato di gestione.

8. Lo statuto, che dovrà disciplinare l'ordinamento del Fondo, le modalità del suo funzionamento e l'utilizzazione del personale, è deliberato dal comitato di gestione ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dal Fondo è regolato dalle norme di diritto privato e la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

10. La disciplina regolamentare riguardante il bilancio del Fondo viene determinata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto

con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) adozione da parte del comitato di gestione di uno schema programmatico di previsione finanziaria triennale, con aggiornamenti annuali;

b) adozione, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, di un criterio di classificazione economico-funzionale e per progetti di intervento, evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla loro provenienza, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico;

c) inserimento del Fondo nell'area dei soggetti sottoposti all'ambito di applicazione dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

d) approvazione, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio, del conto consuntivo dell'anno precedente con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al Parlamento il bilancio approvato con le relazioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

11. Il Fondo verifica periodicamente lo stato di attuazione delle opere finanziate e, in caso di accertata inadempienza e in conformità con le procedure sostitutive di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, può revocare in tutto o in parte i finanziamenti concessi e attivare i poteri sostitutivi previsti dal programma triennale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È istituito, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un fondo, straordinario e aggiuntivo, per lo sviluppo del Mezzogiorno ».

2.6 CHIAROMONTE, CALICE, CANNATA,
ALICI, ANDRIANI, BELLAFIGLIO,
CONSOLI, FANTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« È istituito l'ente pubblico Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno con sede in Roma e durata fino al 1994 ed è inserito nella categoria III — enti di promozione economica — della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

2.1

SIGNORINO

In via subordinata all'emendamento 2.6, al comma 2, sostituire la parola: « sottoccupazione » con l'altra: « disoccupazione ».

2.7

ANDRIANI, CHIARANTE, COMASTRI,
DE SABBATA, DE TOFFOL, GRECO,
MIANA, MONTALBANO, CANNATA

In via subordinata all'emendamento 2.6, sostituire il comma 3 con il seguente:

« Possono accedere ai finanziamenti del fondo le Amministrazioni dello Stato, ~~gli~~ Enti pubblici economici nazionali, le Regioni, gli Enti locali, e i soggetti privati indicati dal programma triennale per realizzare i progetti inclusi nei piani annuali di attuazione ».

2.8

CALICE, CANNATA, CARMENO, GIOI-
NO, GRAZIANI, CHERI, GRECO, IM-
BRIACO, DI CORATO

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: « tre membri effettivi e tre supplenti » con le altre: « cinque membri effettivi e cinque supplenti »; e le parole: « dal Ministro del tesoro » con le altre: « rispettivamente, due effettivi e due supplenti dal Ministro del tesoro e due effettivi e due supplenti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

2.11

IL GOVERNO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« Il rapporto di lavoro del personale dipendente dal Fondo è regolato dalle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 ».

2.2

SIGNORINO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

« Il Comitato di gestione predispone e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno approva e trasmette al Parlamento prima dell'inizio di ogni esercizio il bilancio annuale ed il bilancio triennale, redatti in termini di competenza e di cassa.

Il bilancio consuntivo è presentato al Parlamento entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, predispone uno schema per la redazione dei bilanci di cui ai precedenti commi, a norma e per i fini di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Tale schema deve prevedere il quadro complessivo delle risorse (finanziamenti statali, prestiti esteri, fidejussioni, partecipazioni ed ogni altra forma di entrata) e degli impegni assunti per gli esercizi ai quali si riferiscono i bilanci.

2.9

BOLLINI, CALICE, CANNATA, CHIA-
ROMONTE, CROCCETTA, GIOINO, ALI-
CI, MARGHERI

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

« ... La disciplina regolamentare riguardante l'amministrazione e la contabilità del Fondo è regolata dal regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

... Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 e all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

... Il conto consuntivo del Fondo, unitamente alle relazioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro

per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo approva con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, e lo presenta al Parlamento ».

2.3

SIGNORINO

In via subordinata all'emendamento 2.3, al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) adozione da parte del comitato di gestione del bilancio di previsione formulato in termini finanziari di competenza e di cassa da sottoporre entro il 31 ottobre dell'anno precedente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo approva con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

Tra le entrate da incassare è iscritta come prima posta del bilancio di cassa l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio è accompagnato oltre che dalla relazione dell'organo interno di controllo, contenente, fra l'altro, valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, da apposita relazione del Presidente del Fondo, nella quale sono evidenziati i prevedibili flussi pluriennali di entrata e di spesa per gli anni considerati nel bilancio pluriennale dello Stato.

Il bilancio è accompagnato altresì dalla pianta organica del personale comprendente la consistenza numerica del personale stesso in atto in servizio, nonché da eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio ».

2.4

SIGNORINO

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

« Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartite per competenza e per residui.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico ».

2.5

SIGNORINO

In via subordinata all'emendamento 2.6, al comma 11, dopo le parole: « in tutto o in parte » inserire le altre: « , con provvedimento dettagliatamente motivato, ».

2.10

CANNATA, DE SABBATA, CALICE, RASIMELLI, SALVATO, VALENZA, VISCONTI, VITALE, DI CORATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CALICE. Signor Presidente, prendo la parola per illustrare l'emendamento 2.6, che è lapalissiano. Noi diciamo che il Mezzogiorno ha bisogno di un fondo straordinario aggiuntivo. Questo fondo è appostato in apposito capitolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Invece la scelta compiuta dalla maggioranza e dal Governo — sia detto fra parentesi — come abbiamo testè potuto constatare suscita preoccupazioni di farraginosità e di inefficienza all'interno della stessa maggioranza di Governo.

Il senatore Bastianini ha sostenuto che sarà complicato mettere in moto il meccanismo previsto dall'articolo 1. Ma il senatore Bastianini — scusate la banalità — vuole la botte piena e la moglie ubriaca. E se in questo caso, con tutto il rispetto, la moglie è il Governo, visto che il senatore Bastianini fa parte della maggioranza, forse un risultato c'è: l'ubriachezza non molesta del Governo, nel senso che crea pasticci ed è inefficiente; ma la botte piena non la può volere il senatore Bastianini.

I problemi di confusione procedurale e di duplicazione dei centri di potere, Ministero per il Mezzogiorno e fondo per lo sviluppo, non sono affatto un incidente o un accidente della storia o della politica per il Mezzogiorno, ma risalgono a questioni politiche legate a un gioco — qualcuno lo potrebbe anche giudicare nobile — spartitorio fra i partiti più rilevanti all'interno della maggioranza (Democrazia cristiana e Partito socialista: una cosa a te e una cosa a me) e legate a una difficoltà istituzionale che sollecita ripensamenti; si tratta della questione — il senatore Frasca c'entra naturalmente in questo gioco — ...

FRASCA. Abbiamo spiegato come stanno le cose, ma voi non ci volete capire.

CALICE. Lei è così candido, senatore Frasca, che sembra veritiero fino in fondo e che nessuno possa dubitare delle sue denegazioni.

Si tratta di problemi istituzionali legati al fatto che il Ministero per il Mezzogiorno è senza portafoglio e si tratta di capire dove collocare il fondo per l'intervento straordinario. La soluzione trovata non era ineluttabile. Una soluzione è quella che proponiamo con il nostro emendamento; la strada seguita, per esempio, per la ricostruzione delle zone terremotate, cioè il fondo per la ricostruzione gestito dal Ministro per il Mezzogiorno, collocato in un capitolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, si potrebbe collocare in apposito capitolo del Ministero del tesoro. Creare un ente apposito, secondo la logica giobertiana, in base alla quale è l'esistente che crea gli enti

in questo paese, non era né politicamente né istituzionalmente obbligatorio.

Non so se sia presente il senatore Bastianini; ci sono molti settentrionali che si lamentano e anche il Ministero si è lamentato ieri del fatto che, quando si deve decidere su questioni relative al Mezzogiorno, tutto diventa complicato. Ma lei, signor Ministro, non è un angioletto; non dico in senso personale. La spiegazione che do io è questa: su ogni fetta di spesa pubblica si accentrano nel Mezzogiorno appetiti di potere, a partire dalla maggioranza — mi sia consentito dirlo — che complicano le cose e lei questo lo sa meglio di me, onorevole Ministro,...

DE VITO, *ministro senza portafoglio per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno*. Ogni passaggio in più complica in quella direzione.

CALICE. Voi costruite ogni passaggio in più per sistemare ben cinque sposi di quel pentapartito. E qualche volta ci mettete anche gli adulteri, tra l'altro.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Aspettiamo gli aspiranti.

CALICE. Gli aspiranti sono gli adulteri. Lei sa benissimo a che mi riferisco. Non aspiriamo a entrare nelle pieghe di questa questione.

Le cose si complicano, dicevo, perchè su ogni fetta di spesa pubblica per il Mezzogiorno si accentuano pressioni di potere. Questa è la questione fondamentale che pone il nostro emendamento. Voglio dire con grande franchezza, signor Ministro, che la logica che ha ispirato tutto il nostro comportamento nella battaglia che abbiamo condotto per questa legge è stata limpidamente espressa. Ci fidiamo dell'autorità politica meno di quanto ci fidiamo di un ente la cui gestione di fondi ingenti è potenzialmente sottratta a controlli democratici. Quindi non vi è alcun problema nei riguardi del Ministero.

Anche voi dovete ripensare alla collocazione istituzionale, almeno per il presente, di un Ministero per il Mezzogiorno, in modo da

evitare i pasticci di fronte ai quali ci troviamo.

Vi è un'altra questione, signor Ministro, che spero mi sia consentito ribadire anche in altre circostanze, in passaggi nodali della discussione di questa legge. In base a frasi non mie, ma di Saraceno, ricordate dal senatore Donat Cattin, lei, signor Ministro, non personalmente, ma istituzionalmente è inutile se non riesce a garantire un orientamento di un certo tipo della spesa ordinaria dello Stato nel Mezzogiorno. Sottolineo che istituzionalmente è inutile, non personalmente. Questa nostra battaglia, che qualcuno ha definito di bandiera, diretta a porre un fondo in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è il risvolto istituzionale di una grande questione che ci divide nella valutazione di questo disegno di legge (non sono 120.000 miliardi nel novennio ma solo 80.000). Senatore Pagani — lei lo sa benissimo — la questione fondamentale è che cosa fanno lo Stato, i Ministeri di spesa, l'amministrazione diretta e indiretta per il Mezzogiorno, problema neanche toccato tangenzialmente, tant'è vero che ieri con molta onestà il Ministro riconosceva che non sapeva che cosa può o vuole fare il Ministero del bilancio e della programmazione economica nell'ambito della politica economica generale del paese.

La nostra proposta — e venga pure definita di bandiera — serve a mantener destе queste questioni nella coscienza anche di chi ha scelto altre strade. Quindi i due problemi fondamentali sono questi e ciò che complica le procedure non sono gli arzigogoli giuridici dei parlamentari ma gli appetiti di potere che si scatenano sulla spesa pubblica nel Mezzogiorno ed il fatto che in modo limpido non si vuole, attribuendo le conseguenti responsabilità istituzionali, coordinare spesa straordinaria e spesa ordinaria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi sono i motivi che ci hanno indotto a presentare l'emendamento 2.6.

SIGNORINO. Signor Presidente, intendo svolgere l'intervento di illustrazione dei miei emendamenti in termini molto sintetici. L'emendamento 2.1, innanzitutto, non vuol

significare una mia adesione alla scelta politica dell'istituzione del fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno ma, al contrario, è un tentativo di contenimento di quelli che io ritengo siano gli aspetti peggiori di questo disegno di legge. Una volta fatta la scelta negativa della continuazione acritica dell'intervento straordinario, la mancanza di controlli seri sull'azione del futuro organismo di erogazione dei fondi deriva dal mantenimento di un contesto legislativo che ha consentito in passato — e direi provocato — i peggiori abusi che si sono riscontrati nell'intervento straordinario. In questo senso, ritengo necessario che il nuovo ente per lo sviluppo del Mezzogiorno venga inserito nell'ambito degli enti pubblici, sottoposti quindi alla normativa dello Stato e innanzitutto alla legge n. 70 del 1975. Ritengo che non si possano fare obiezioni a questa ipotesi in termini di maggiore efficienza la quale dovrebbe essere assicurata al nuovo ente da una deroga alla legislazione ordinaria.

Il fondo, come già la defunta Cassa per il Mezzogiorno, è soltanto formalmente un ente a carattere straordinario e ha, al contrario, carattere di ordinarietà accentuata e manifesta. In questo senso, è un ente che già in partenza, a prescindere dal processo alle intenzioni che si può fare sulla reale durata dell'intervento, ha un decennio davanti a sé, come prospettiva di azione e non si può considerare un'agenzia straordinaria che abbia bisogno di particolari procedure cosiddette snelle.

Per quanto riguarda i controlli, il discorso sull'efficienza non è sostenibile in quanto questi vanno operati nella maniera più accurata per vari motivi i quali, in questo settore, sono più accentuati che in altri: innanzitutto l'esperienza del passato che certamente non è un fatto marginale o irrilevante. Se un magistrato metterà mai mano a quella che è stata la gestione dell'intervento straordinario nel passato, io credo che assisteremo allo scoppio di una bomba, di quella che adesso è che potrebbe essere una bomba innescata sulla società meridionale e sulla società politica nazionale.

Ma il problema non è soltanto questo: con il disegno di legge al nostro esame si aggravano le condizioni di contesto che consenti-

ranno, come è avvenuto in passato, gli abusi, anche perchè continua a mancare una chiara responsabilità politica sugli effetti dell'intervento straordinario. Anzi le cose stanno peggio che nel passato perchè, se prima c'era un dualismo fra il Ministro responsabile delle direttive dell'intervento straordinario ed una Cassa responsabile della gestione stessa, ma politicamente irresponsabile, ora abbiamo una situazione equivoca con tre soggetti: il Ministro, il fondo e le regioni che vengono inserite nel processo di programmazione. È intuibile come questa situazione porterà a sfumare sempre più le possibilità di identificare un responsabile politico degli interventi. Invece, poichè abbiamo un flusso di spese abbandonato ad una gestione di tipo burocratico, i controlli sarebbero più che mai necessari.

A questo punto vorrei richiamare alcune osservazioni che tutti conoscono ma che tutti dimenticano quando si tratta di elaborare un articolato di legge. Mi riferisco alle osservazioni della Corte dei conti e della Commissione tecnica per la spesa pubblica che vengono recepite nei miei emendamenti e che viceversa non sono tenute in alcuna considerazione nelle proposte del Governo e della maggioranza.

Innanzitutto la Commissione tecnica per la spesa pubblica aveva più volte ribadito che doveva essere fissato per legge — e questa raccomandazione per la Cassa può trasferirsi sul nuovo Fondo — l'obbligo di adottare un bilancio finanziario di previsione. Parlando di questo, passo ad illustrare l'emendamento 2.3 perchè il disegno di legge in discussione prevede semplicemente l'obbligo di uno schema di previsione programmatica triennale con aggiornamento annuali. Ritengo invece fondamentale che sia previsto l'obbligo di un bilancio vero e proprio, come la legge richiede.

Cito di nuovo le osservazioni della Commissione tecnica per la spesa pubblica la quale fa presente come le infinite deroghe alla legislazione sulla contabilità e l'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici hanno consentito alla Cassa, ed io credo consentiranno al Fondo in corso di istituzione, di sfuggire, ad esempio, al vincolo degli stanziamenti del bilancio di previsione dello

Stato. La Commissione tecnica rileva ancora che i programmi annuali non possono tenere luogo di preventivi finanziari, che ciò vale anche per il programma triennale, e che le previsioni di spesa che fino ad ora venivano predisposte dalla divisione bilancio della direzione generale della Cassa per il Mezzogiorno — e su questo punto, se non sbaglio, non c'è alcuna novità normativa — rappresentavano un documento privo di efficacia formale e non avevano quindi alcun effettivo vincolante sull'attività degli organi dell'ente ma avevano solo lo scopo di offrire una stima del fabbisogno finanziario della Cassa stessa. Anche a me sembra che l'indicazione di uno schema di previsione programmatica e finanziaria abbia questo scopo. Quindi la Commissione terminava ribadendo la necessità di una modifica della legge in questo senso.

Le stesse osservazioni venivano fatte della Commissione tecnica per la spesa pubblica a proposito dei bilanci consultivi della Cassa ed in questo senso essa sosteneva la opportunità che si modificasse la normativa speciale istituita apputo per la Cassa per il Mezzogiorno.

A mio giudizio, se non si modificherà il disegno di legge nel senso indicato dalla Commissione tecnica, avremo aggravato le condizioni e aumentato le possibilità, in futuro, del ripetersi di abusi sempre più gravi, completando, in tal modo, il quadro negativo di questo disegno di legge. Perciò, accanto ad un intervento straordinario privo di obiettivi chiari e di una responsabilità politica definita, avremo anche la persistenza di un sistema che impedisce efficaci controlli sulla spesa del futuro fondo.

In questo senso chiarisco che l'emendamento 2.1 riguarda l'inserimento del fondo per lo sviluppo nella categoria degli enti pubblici per sottoporlo a tutti i controlli previsti dalle leggi, e che l'emendamento 2.2 al comma 9 dell'articolo ne trae ovviamente le conseguenze anche a livello di rapporto di lavoro del personale del Fondo, anche se l'organico di questo fondo continua ad essere imprecisato. Vorrei, a questo proposito, ricordare che le osservazioni della Corte dei conti, fatte in passato nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno sulla situazione

anomala dei rapporti di lavoro del personale dipendente, mantengono tutta la loro validità.

L'emendamento 2.3 è subordinato al fatto che i primi due emendamenti vengano respinti, ed in quel caso ripropone che almeno il futuro Fondo per lo sviluppo sia sottoposto agli obblighi previsti per la contabilità degli enti pubblici e dello Stato sia per quanto riguarda il bilancio di previsione sia per quanto riguarda il bilancio consuntivo. Gli stessi obiettivi si prefiggono anche gli emendamenti 2.4 e 2.5.

* CANNATA. L'emendamento 2.7 si propone di sostituire la parola «sottoccupazione» con la parola «disoccupazione» meridionale che è il dato più importante sul quale abbiamo discusso e sul quale non credo sia necessario esprimere altre valutazioni.

DI CORATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mio intervento illustrerò gli emendamenti 2.8 e 2.10. Credo che particolarmente l'emendamento 2.8 si illustri da sé in quanto propone la sostituzione del terzo comma dell'articolo 2 dove si recita testualmente: «Possono accedere ai finanziamenti del Fondo i soggetti pubblici e privati indicati dal programma triennale». Così formulato il terzo comma — signor Ministro — mi sembra incompleto, oltre a metterci nella condizione di non poter fare accedere i veri soggetti del Mezzogiorno ai suddetti finanziamenti. Per questo il nostro emendamento completa l'elenco dei soggetti che dovrebbero avere diritto ai finanziamenti. Con esso affermiamo testualmente: «Possono accedere ai finanziamenti del fondo le amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici economici nazionali, le Regioni, gli enti locali, e i soggetti privati indicati dal programma triennale per realizzare i progetti inclusi nei piani annuali di attuazione». Il terzo comma dell'articolo 2 invece esclude, come si rivela dal confronto con il nostro emendamento, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, le regioni, gli enti locali e non precisa bene i soggetti privati indicati dal programma triennale per realizzare i progetti inclusi nei piani annuali di attuazione.

Prego pertanto il Ministro, il relatore e l'Assemblea di accogliere l'emendamento 2.8 perchè mi sembra che la nostra dizione sia più completa: contempla il diritto ai finanziamenti di soggetti di una realtà del Mezzogiorno che nessuno, nè il Ministro nè il relatore nè altri senatori, può disconoscere. Infatti le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici economici nazionali, le regioni, gli enti locali sono una realtà e sono soggetti concreti che programmano, per cui dovrebbero aver titolo di diritto ai finanziamenti che l'articolo 2 prevede. L'emendamento ci sembra chiaro e completa, secondo noi, il terzo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.10, il comma dell'articolo 2 parla della verifica, ossia «Il Fondo verifica periodicamente lo stato di attuazione delle opere finanziate e, in caso di accertata inadempienza e in conformità con le procedure sostitutive di cui al comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, può revocare in tutto o in parte i finanziamenti concessi e attivare i poteri sostitutivi previsti dal programma triennale».

Capisco benissimo lo spirito della verifica e della revoca dei finanziamenti a coloro i quali non hanno adempiuto alle finalità e alla destinazione degli stanziamenti, ma mi sembra che il comma 11 non sia completo, ossia le verifiche che devono essere fatte non possono arrivare a revocare in maniera semplicistica i finanziamenti ai soggetti che non hanno adempiuto al loro dovere. Con l'emendamento 2.10 perciò proponiamo di inserire dopo le parole: «in tutto o in parte», le altre: «, con provvedimento dettagliatamente motivato,». Siamo d'accordo perchè venga fatta la verifica e vengano revocati i finanziamenti, ma siamo del parere che ciò non possa avvenire così semplicisticamente come affermato nelle ultime due righe del comma 11 dell'articolo 2 del disegno di legge. Pertanto proponiamo che la verifica debba essere confortata con «provvedimento dettagliatamente motivato», per capire bene le ragioni della revoca dei finanziamenti a coloro i quali non hanno adempiuto al loro compito e i cui finanziamenti non hanno avuto finalità.

Queste sono le ragioni per cui abbiamo

presentato l'emendamento 2.10. Credo che dall'insieme di questi due emendamenti si evinca la ragione concreta per cui è necessario tenere presenti i soggetti che sono esclusi nell'emendamento 2.8. Non solo, ma in modo particolare si evince la semplicità della revoca dei finanziamenti per quei soggetti per i quali non dovrebbe essere necessario un provvedimento dettagliato e motivato.

Queste sono le ragioni profonde che mi sembra completino, signor Ministro, signor relatore, lo spirito complessivo e concreto di utilizzo del Fondo per lo sviluppo del Mezzogiorno indicato nell'articolo 2 del disegno di legge.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. L'emendamento 2.11 si illustra da sé in quanto tratta dell'adeguamento del numero dei membri del collegio sindacale da tre a cinque sia per gli effettivi che per i supplenti. In questo modo il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è in grado di esprimere all'interno del collegio una propria rappresentanza.

BOLLINI. Signor Presidente, in Commissione si era avviata una discussione sull'emendamento 2.9 e la maggioranza ed il Governo si erano riservati di esaminare meglio la natura delle proposte in esso contenute per tenerne conto nella discussione in Aula. Spero che questo accada tuttavia, dal riscontro degli emendamenti, si può constatare che la maggioranza ed il Governo sono

rimasti attestati sul vecchio testo senza apportarvi alcuna correzione.

Vorrei motivare le ragioni che ci hanno indotto a formulare la nostra proposta. Le ragioni sono presto dette: i precedenti circa la gestione dei fondi della Cassa per il Mezzogiorno. Questi metodi sono stati sottoposti, come diceva poc'anzi il senatore Signorino, ad una serrata critica da parte degli organi di controllo, soprattutto dalla Corte dei conti, e da parte delle analisi tecniche della Commissione per la spesa pubblica. Le critiche si sono appuntate attorno a quattro questioni: la prima si identifica nella mancanza di un vero e proprio bilancio di previsione. La vecchia legge stabiliva che il bilancio della Cassa doveva essere presentato quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio e praticamente, nel mese di aprile. Si doveva perciò predisporre il bilancio ad esercizio inoltrato, veniva a mancare perciò ogni elemento su cui fondare una corretta previsione della spesa.

Seconda osservazione: la Cassa per il Mezzogiorno non era stata inclusa nell'elenco di quegli enti per i quali la legge di riforma della contabilità prevedeva di sottoporre ad un controllo circa la struttura del bilancio e la verifica degli andamenti di cassa.

Terza osservazione: se il bilancio non era di previsione, se la deliberazione avveniva nel corso dell'esercizio, e successivamente doveva ancora essere approvata dal Ministro competente, qual era la fonte cui si poteva far riferimento per apportare modifiche alle deliberazioni dei bilanci della Cassa?

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue BOLLINI). È accaduto — ed è stato denunciato — che un bilancio di molti miliardi è stato variato attraverso il semplice invio telegramma di un Ministro: è accaduto non solo nel 1982. Vale a dire è mancata la sede collegiale per autorizzare le variazioni del bilancio e le correzioni neces-

sarie per l'adempimento dei compiti propri dell'istituto.

Infine, il quarto rilievo, che è stato mosso alla passata gestione della cassa: il rendiconto presentato è atipico, non fa riferimento né alle norme di diritto privato né a quelle degli enti pubblici. Anzi, in certi anni, è il

rendiconto è risultato essere la sommatoria dell'esercizio considerato con quello degli anni precedenti. Ne è derivato un tale pasticcio che si è cercato successivamente di correggere la situazione.

I risultati pratici sono stati la mancata previsione delle risorse finanziarie; il mancato inserimento alla dinamica dei flussi della Cassa nel settore pubblico allargato, su cui il Tesoro è chiamato ad esercitare il suo controllo; l'assenza di una sede regolare per deliberare le variazioni di un bilancio, costruito intorno a sette od otto voci di grandi dimensioni e quindi incapace di analiticità e, infine, un rendiconto di carattere assolutamente atipico.

Ciò ha provocato, al di là di ogni altra ragione, anche un processo di oscuramento della situazione economico-finanziario della Cassa per il Mezzogiorno, oscuramento dei debiti sommersi, degli impegni assunti e l'assenza dei reali controlli. I debiti assommano a 14-15.000 miliardi, tanto per fare un esempio. Si tratta quindi di tener conto di tutto questo.

Dato che l'esperienza suggeriva correzioni di linea, mi attendevo che le proposte, sia pure in qualche misura adattate alla nuova struttura e alle nuove finalità del Fondo per il Mezzogiorno, potessero darci le necessarie garanzie. Se invece prendiamo il testo, che mi auguro che il Ministro ed il relatore vorranno emendare, esso risulta costruito sulla base di una genericità di impegni. Le sono, in questo testo, soltanto adombrate, non risolte. Vorrei che si prendesse, per verificare le mie osservazioni, il testo del Governo. Al primo comma si stabilisce che la disciplina regolamentare riguardante il bilancio del fondo viene determinata con decreto del Ministro per il Mezzogiorno. Allora, per poter dare al Ministro un potere regolamentare sul bilancio, dovrebbe esistere un bilancio. Ma nel testo presentato dal Governo non esiste un ben individuato obbligo di predisporre un bilancio, quale che sia la sua natura. Dovrebbe invece esistere, perchè altrimenti diamo al Ministro un potere di regolamentare il bilancio del fondo, non esistendo nella normativa l'obbligo di approntare un vero e proprio bilancio.

Un'altra osservazione riguarda il fatto che la disciplina, relativa ad un bilancio del fondo che non è prescritto, dovrebbe tener conto di alcuni criteri. Da un punto di vista strettamente giuridico, tener conto di criteri, se questi sono precisi, individuati, certi, significa in pratica dare una delega. Andiamo a vedere quali sono questi criteri su cui si dovrebbe basare la delega regolamentare che attribuiamo al Ministro. Si dice: «adozione da parte del comitato di gestione di uno schema programmatico di previsione finanziaria triennale, con aggiornamenti annuali». Non si tratta, quindi, di un programma di previsione finanziaria triennale con aggiornamenti annuali, ma di uno schema. E perchè? Se non si vuole un bilancio, si prescrive almeno un programma di previsione finanziaria triennale con aggiornamenti annuali. Invece si parla di un semplice «schema». Quindi, da un lato, si manifesta la volontà di dare al Ministro un potere regolamentare per un bilancio che non esiste, dall'altro si indicano dei criteri da seguire, però nell'individuazione dei criteri stessi si adottano formulazioni che non impegnative.

Nella lettera *b*), si parla dell'«adozione, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, di un criterio» (vorrei sapere come si fa a tener conto dei criteri seguendo dei criteri, ma questo è un problema filologico) «di classificazione economico-funzionale e per progetti di intervento, evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla loro provenienza, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico». Si dice: evidenziando per l'entrata. E per la spesa? I criteri di classificazione economico-funzionale cui qui si fa riferimento si potrebbe intuire che siano quelli previsti dalla legge di contabilità, ma è certo che sia così? La pratica e l'esperienza delle passate Casse dimostrano che non è stato così.

Alla lettera *c*), si dispone che questa disciplina regolamentare dovrebbe tener conto anche dell'«inserimento del Fondo nell'area dei soggetti sottoposti all'ambito di applicazione dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978». Ora, mi sembra chiaro che questo

punto potrebbe essere valutato positivamente, perchè farebbe rientrare sotto il controllo esercitato dal Tesoro, sul circuito del sistema dei finanziamenti del settore pubblico allargato, anche il Fondo. Ma qui non si dice che le disposizioni dettate dall'articolo 30 valgono anche per il Fondo, si indica solo come un criterio quello d'inserirlo nell'area degli enti sottoposti. Occorre invece essere assolutamente certi che il Fondo ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 30; in modo assolutamente chiaro. Inoltre l'inserimento in quest'area non è ben definito, chi conosce la struttura dell'articolo 30 sa che al suo interno c'è una differenziazione di enti e di obblighi, nel senso che una cosa sono gli obblighi, poniamo, dell'Enel, altra cosa sono quelli posti a carico delle aziende autonome, e così via. Quindi su questo punto dovrebbe essere introdotta una qualche precisazione se vogliamo che la delega abbia punti di riferimento certi.

Alla lettera d), si parla della «approvazione, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio, del conto consuntivo dell'anno precedente...». Ma allora come si risponde al rilievo che è già stato formulato, secondo cui, non avendo fatto rientrare la Cassa del Mezzogiorno, sotto le norme degli enti pubblici, essa ha sempre presentato dei consuntivi che tali non erano, che non obbedivano nè alle regole del sistema privato, nè alle regole del sistema pubblico? Anche il nuovo fondo presenterà dunque dei conti consuntivi che nella pratica rischiano di non essere assolutamente tali.

Infine vorrei far presente che l'ultimo periodo del punto d) può creare qualche confusione. Infatti con esso si stabilisce che «Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al Parlamento il bilancio approvato con le relazioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti». Vorrei sapere se questo bilancio di cui si parla è il bilancio preventivo di cui non si è parlato nel primo comma o se si riferisce, in realtà, al bilancio consuntivo che dovrebbe essere presentato entro il mese di aprile. Dalla logica sembrerebbe trattarsi di quel medesimo conto consuntivo, qui definito come bilancio. Si tratta, quindi, onore-

vole Ministro, di un testo il quale, nell'intento di lasciare spazio ad un futuro potere regolamentare del Ministro, in realtà non dà indicazioni certe nè per il Ministro, nè per il Parlamento. Quest'ultimo invece, ai sensi della Costituzione, avrebbe il diritto-dovere di indicare con certezza i criteri, in quanto si ha a che fare con una vera e propria delega. Ecco perchè, onorevole Ministro, il nostro tentativo di interpretare la norma da lei presentato, cerca di evidenziare un particolare contributo alla soluzione dei problemi. Il testo dell'emendamento rappresenta il nostro punto di vista, credo in modo chiaro e preciso.

Al nostro testo sono state fatte, in Commissione, alcune osservazioni. Intendo dare una risposta a tali osservazioni per ricercare, in uno spirito di collaborazione, una soluzione tecnicamente valida e adeguata. La prima osservazione è stata la seguente: si ritiene che la nostra proposta tenda a irrigidire la gestione del fondo per il Mezzogiorno, a porre troppi vincoli, a condizionare il suo operato. Questa osservazione poteva avere qualche fondamento allorquando ci si riferiva al bilancio della vecchia Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i suoi poteri di intervento, ma non ha alcuna ragione di essere per la nuova struttura, essendo il fondo liberato in grande misura da compiti operativi. Quindi, ritengo che il nostro emendamento potrebbe essere accolto integralmente, senza alcuna difficoltà.

Prescrivendo per il fondo il bilancio sia di competenza che di cassa, lo si inquadra nella contabilità dello Stato e si risolve in radice la questione dei 14.000 miliardi di impegni che sono stati assunti non solo basandosi sugli stanziamenti annuali, ma su quelli pluriennali. Il Ministro che era presente al dibattito quando ho trattato questo tema ci ha dato una risposta; egli ha detto che la questione degli impegni pluriennali assunti dalla Cassa, che rappresentano veri e propri debiti sommersi, data la differente natura giuridica del titolo di impegno e il modo con il quale è stata esercitata questa facoltà da parte del consiglio di amministrazione della Cassa, in realtà si è cercato di risolverla con una particolare formulazione contenuta nel-

l'articolo 14. Sono andato a riguardare questa formulazione e debbo dire che sulla soluzione ho da fare alcune obiezioni. In primo luogo, riconosco che è un tentativo di arginare l'insorgere del debito sommerso. Tuttavia sorge in me una preoccupazione circa un riferimento che si fa nel testo che leggo affinché i colleghi possano avere nozione di quello che sto illustrando. Dice il testo: «La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali,... è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE». Ciò significa che l'impegno è riferito al piano triennale; al di là non è possibile assumere impegni. Tuttavia in altra parte del testo, in base a una logica corretta avveduta, si dice che il programma triennale è aggiornato annualmente. È evidente, quindi, che l'impegno assunto nel 1985 deve essere concluso nel 1988, ma se il bilancio del 1986 aggiorna questo stesso programma e così nel 1987 e nel 1988, è chiaro che l'aggiornamento si trascina con sé l'impegno. Il Ministro dirà che questa è l'osservazione di chi ha qualche diffidenza. No, perché è già successo; in una questione relativa a residui il semplice rinnovo della iscrizione in bilancio ha fatto sì che cadesse la prescrizione e diventasse automatico il mantenimento del residuo.

Quindi se la volontà del Ministro — e su questo non ho dubbi — è quella di controllare e contenere l'espansione del debito sommerso, occorre fare in modo che il limite temporale sia esclusivamente di tre anni e per gli importi dei finanziamenti stabiliti per il triennio nel quale è stato assunto l'impegno. Si potrà al massimo autorizzare una deroga, di fronte a determinate circostanze di più non si può fare, altrimenti il fondo assume impegni che vanno al di là degli stanziamenti.

Tuttavia il Ministro ha espresso la convinzione che regolati gli impegni pluriennali si sia risolta la questione più preoccupante del bilancio. Onorevole Ministro, forse non è così, anzi sono sicuro che non sia così. Bisogna operare le necessarie distinzioni. Quando si costruisce la struttura di un bilan-

cio e si definiscono con chiarezza i comportamenti, le regole e le procedure circa le gestioni finanziarie, non sempre si può prevedere quali saranno gli espedienti che l'esperienza stessa potrà suggerire per eludere o aggirare i nuovi vincoli. La funzione della struttura del bilancio preventivo, di cassa e di competenza, del bilancio consuntivo non può essere quella di costruire barriere impeditrici alla gestione e all'attività economica ma quella di evidenziare tutte le operazioni compiute. È necessario che il bilancio sia in grado ogni anno, in maniera analitica, sia nel preventivo, sia nel consuntivo, di evidenziare le decisioni, gli impegni, le erogazioni per poi consentire al Ministro competente e al Parlamento ogni possibile intervento comprese le eventuali correzioni. Ritenere che l'aggiramento di norme, l'indebitamento sommerso e le possibilità di situazioni anomale siano soltanto quelli cui si è cercato di risolvere con l'emendamento introdotto nell'articolo 14, è fare riferimento al passato, ma nulla ci garantisce per quanto riguarda l'avvenire.

Da questo punto di vista, ritengo che sia interesse comune delle forze politiche, del Parlamento e dello stesso Governo di fare in modo che le procedure contabili, la struttura del bilancio e la chiarezza delle decisioni siano definite, nella legge, con assoluta chiarezza: non vogliamo lasciare alcun alibi per i futuri gestori del fondo per il Mezzogiorno. Domani, di fronte a eventuali inadempienze nessuno deve poter dire che abbiamo creato una struttura non in grado di garantire una corretta gestione del pubblico denaro, di dare certezza alle erogazioni, di assicurare la moralità dei comportamenti dei pubblici amministratori. Adesso noi siamo in grado di adottare tutti quei provvedimenti in grado di assicurare al bilancio del fondo, che stiamo per istituire, una assoluta trasparenza, certezza e sicurezza. Quindi, onorevole Ministro, il problema non è solamente tecnico, ma è anche di moralità politica e siccome non credo che possano esistere elementi di divisione tra maggioranza ed opposizione sui problemi della correttezza dell'uso del denaro pubblico, si impone una correzione profonda del testo presentato dal Governo.

La soluzione proposta con il mio emendamento è ragionevole, efficace e tecnicamente accettabile da parte di tutti. Non mi rifiuto, comunque, di esaminare altre diverse soluzioni in quanto desidero che almeno su questo punto il Parlamento, accogliendo anche altre sollecitazioni, come quella del collega Signorino, possa esprimere un parere unanime in maniera che gli italiani possano sapere che, circa i criteri di gestione del pubblico denaro, vi è unità nelle forze politiche. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI ANTONINO, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con l'emendamento 2.6 si intende istituire uno stanziamento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica. Su questo aspetto mi sono già soffermato nella relazione, durante la discussione in Commissione; ho avuto già occasione di riprendere le motivazioni del disegno di legge al nostro esame in questa sede e ho già dichiarato l'alternatività di questa posizione rispetto a quella della Commissione. Per questo motivo, esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Signorino, tendente ad includere il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno nel parastato esprimo parere contrario.

Circa l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori, non avevo capito bene cosa volesse dire sostituire la parola «sottoccupazione» con l'altra: «disoccupazione». Esprimo parere favorevole previo un chiarimento di quello che mi pare di aver capito. La parola sottoccupazione, sta a significare la condizione di una persona che lavora meno, ma può anche indicare una condizione sociale particolare, mentre la parola disoccupazione, invece, vuol dire non lavorare affatto e indica una condizione giuridica definita, nel senso che è disoccupato colui che si trova in determinate condizioni previste dalla legge. In questo senso accetto la sostituzione della parola in quanto fa rife-

rimento ad un termine tecnico-giuridico e non contraddice il significato sociale del termine sottoccupazione. Il nostro lavoro in Commissione si è risolto in questi termini per cui esprimo parere favorevole.

Esprimo, invece, parere contrario sull'emendamento 2.8 in quanto le amministrazioni hanno i loro fondi di bilancio e non devono accedere a quelli dell'intervento straordinario che proprio in quanto tale deve mantenere determinate caratteristiche.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.11.

Per quanto concerne l'emendamento 2.2, mi pare che esso tenda ad inserire il Fondo nella legge del parastato ed io ribadisco la mia contrarietà a questa imposizione.

In relazione all'emendamento 2.9, vorrei rilevare che la Commissione ha approvato un testo che ne accoglie alcuni criteri. In ogni caso ho trovato abbastanza convincenti e chiari gli argomenti portati dal senatore Bollini per cui mi rimetto al Governo.

L'emendamento 2.3 presentato dal senatore Signorino, rifacendosi al bilancio degli enti del parastato, non può essere accolto perchè il Fondo ha esigenze diverse. Lo stesso può dirsi per gli emendamenti 2.4 e 2.5 in quanto l'impostazione data dall'onorevole collega può appesantire l'attività del Fondo, mentre l'esigenza che noi sentiamo è esattamente contraria. Pertanto il parere è contrario.

Sarei favorevole all'emendamento 2.10 ove fosse soppressa la parola «dettagliatamente», nel senso che mi sembra già sufficiente affermare che il provvedimento deve essere motivato, altrimenti si appesantirebbe eccessivamente la procedura. Pertanto il mantenimento dell'espressione «dettagliatamente» mi condizionerebbe nell'esprimere parere favorevole.

DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Sull'emendamento 2.6 il parere del Governo è conforme a quello del relatore ed è negativo perchè questo emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 2, si muove in un'altra logica che è quella che il Gruppo comunista ha seguito anche in Commissione ma che non

trova collocazione nel contesto generale del provvedimento al nostro esame e quindi sconvolgerebbe completamente gli equilibri che la Commissione ha ritenuto di dover raggiungere attraverso questa proposta.

Analoga risposta vale per l'emendamento 2.1, sul quale esprimo parere negativo.

Credo che sull'emendamento 2.7 il relatore abbia fatto molto significativamente delle distinzioni; a mio personale parere era forse meglio mantenere il termini «sottocupazione strutturale», ma se l'interpretazione è quella che ha dato il relatore, il mio parere è conforme al suo.

L'emendamento 2.8 mi trova nettamente contrario, perchè se vogliamo recuperare l'intervento ordinario non possiamo consentire agli enti statali di accedere ai finanziamenti del fondo, e pertanto esprimo parere negativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2 e gli altri del senatore Signorino, il relatore ha già spiegato che essi collocano la struttura del fondo nell'ambito del parastato e pertanto esprimo parere contrario.

La materia dell'emendamento 2.9 presentato dal senatore Bollini è stata ampiamente discussa nella Commissione bilancio, tanto è vero che la formulazione del decimo comma di questo articolo è radicalmente diversa dalla proposta iniziale, proprio per tener conto delle osservazioni che dallo stesso senatore Bollini erano state fatte in quella circostanza. Chi come me conosce il senatore Bollini da anni, essendo stati insieme membri della Commissione bilancio, sa benissimo quale sia la sua cura nella valutazione dei problemi di bilancio; vorrei comunque rivolgergli alcune osservazioni.

In primo luogo vorrei ricordargli che non stiamo parlando della Cassa per il Mezzogiorno ma di un nuovo ente, il Fondo, che non ha le stesse competenze e la stessa attività della Cassa. Il Fondo è quasi una banca e quindi finanzia progetti e attività che hanno una derivazione da parte dei soggetti periferici, dal sistema delle autonomie; il confronto e il sospetto che sono certamente suggeriti da alcune verifiche del passato, quali per esempio l'opinione della Commissione centrale della spesa pubblica e quelle

del Revisore dei conti, si riferiscono quindi ad un tipo di attività diverso da quello che oggi attribuiamo al Fondo.

Tra l'altro il senatore Bollini sottolinea che il problema non è solo tecnico, ma che presenta aspetti di trasparenza e moralità politica, come egli li ha definiti. A questo fine bisognerebbe vedere il contesto generale della legge, dato che non si tratta solo di un problema di schema di bilancio preventivo o consultivo o di articolazione di uno schema di bilancio, la verifica della trasparenza è stata posta dall'insieme della legge che ha limitato gli impegni di spesa al triennio. Quando, infatti, il senatore Bollini si riferisce all'aggiornamento annuale, deve sempre riferirsi ad un triennio: il Fondo non può che impegnare i fondi del triennio di partenza; all'aggiornamento annuale scatta il secondo triennio e quindi il periodo di riferimento. Non a caso il meccanismo è stato individuato in questo per collegarlo ai documenti di bilancio all'andamento delle previsioni della legge finanziaria. La limitazione è sempre nel triennio, ma in ogni caso questo problema è risolto da un'altra norma della legge, senatore Bollini, in quanto i progetti da finanziare non possono essere parziali e la legge stabilisce che devono persino prevedere anche gli oneri relativi alla prima fase di gestione. È quindi il meccanismo di partenza che bisogna correggere per evitare, come si è detto, il debito occulto o comunque ulteriori previsioni di spesa. Nel complesso della legge è garantito, con i nuovi meccanismi, un controllo della spesa più adeguato. Senatore Bollini, non possiamo accettare il suo emendamento così come è; tra l'altro, abbiamo scelto una via tesa ad individuare criteri di cui devono tener conto il Ministro per il Mezzogiorno e il Ministro del tesoro che, di concerto, determinano gli strumenti da adottare. Posso assicurare che nella determinazione dei due Ministri saranno tenute presenti le preoccupazioni — alcune sono contenute nel testo al nostro esame — che il senatore Bollini ha manifestato nell'illustrazione dell'emendamento 2.9. Il Governo comunque è contrario a tale emendamento.

Per l'emendamento 2.3 valgono le osserva-

zioni fatte a proposito del 2.9 e le motivazioni del no sono analoghe. Sono contrario inoltre agli emendamenti 2.4 e 2.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.10, ha ragione il relatore perchè lo scopo della norma è di recuperare le inefficienze e quindi sono d'accordo con il relatore di togliere il «dettagliatamente».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Chiaramonte e da altri senatori.

Non è approvato.

CALICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.8.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CALICE.** Il Ministro ha posto un problema a cui dovrei rispondere. Signor Ministro, si potrebbe avanzare una proposta correttiva dell'emendamento 2.8. Intanto voglio precisare che noi riteniamo giusta in linea di principio l'osservazione del Ministro, secondo la quale le amministrazioni dello Stato che attingessero al Fondo per l'intervento straordinario non potrebbero, se non in parte, nel senso di integrarlo anche con propri fondi ordinari, attingere al Fondo per lo sviluppo del Mezzogiorno. Esiste cioè un problema di integrazione della finanza ordi-

naria con la finanza straordinaria. Il senso del ragionamento di questo emendamento e di altri da noi presentati è quello di cercare di dirottare, per quanto possibile, la spesa ordinaria verso il Mezzogiorno.

Se lei, signor Ministro, comunque ha la preoccupazione che le amministrazioni dello Stato ricorrendo al Fondo utilizzino esclusivamente i fondi dell'intervento straordinario, noi dichiariamo il nostro interesse ad una decisione in questo senso. Signor Presidente, questa è la nostra proposta che tiene conto delle preoccupazioni del Ministro e che tende a correggere l'emendamento 2.8 con la soppressione di una parte di esso. Perciò la nuova dizione dell'emendamento 2.8 sarebbe la seguente: «Possono accedere ai finanziamenti del fondo le Regioni, gli enti locali, e i soggetti privati indicati dal programma triennale per realizzare i progetti inclusi nei piani annuali di attuazione». Si eliminerebbero cioè le parole «le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici economici nazionali». Vorremmo sapere l'opinione del Governo e del relatore in ordine a questa possibile riformulazione. Mi auguro che queste opinioni siano positive dato che la nuova formulazione sarebbe coerente con una impostazione autonomistica che in qualche modo è la bandiera del Ministro rispetto all'impianto complessivo di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il Ministro a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 2.8 proposta dal senatore Calice.

DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il mio parere sarebbe comunque contrario. Infatti questa nuova possibile formulazione non risolverebbe nulla. Risolto il problema delle amministrazioni dello Stato, non capisco per quale ragione si vuole per legge individuare una cerchia di soggetti quando nell'articolo 3 si precisa che il Fondo finanzia le iniziative rinviando al programma triennale l'individuazione dei soggetti, nei quali ovviamente sono comprese le regioni che devono indicare quali sono i loro interlocutori. Perciò il

mio parere resta contrario anche a questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Calice e da altri senatori, nel testo modificato dai proponenti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Bollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

Senatore Cannata, il relatore aveva espresso parere favorevole a condizione che fosse soppressa dall'emendamento la parola «dettagliatamente». Lei è d'accordo con la proposta del relatore?

CANNATA. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Cannata

e da altri senatori, con la modifica proposta dal relatore e accolta dai presentatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

*(Accesso ai finanziamenti
del Fondo nazionale)*

1. Il Fondo di cui al precedente articolo 2 finanzia le iniziative previste nei piani di attuazione sulla base di progetti elaborati nel quadro di dettagliati studi di fattibilità, che dovranno prevedere le più opportune ed economiche soluzioni, anche per la fase di gestione ed eventualmente essere accompagnati, quando vi sia una pluralità di soggetti interessati, dagli accordi di programma di cui all'articolo 5 stipulati fra i soggetti stessi al fine di garantire i rispettivi impegni nella realizzazione e gestione dell'intervento.

2. Ai fini dell'approvazione e dell'erogazione del finanziamento, i progetti esecutivi sono sottoposti all'esame tecnico e finanziario del predetto Fondo che vi provvede con apposita struttura organizzativa, sulla base di criteri e parametri prefissati.

3. Le erogazioni sono effettuate, in relazione agli effettivi fabbisogni, sulla base di convenzioni di finanziamento nelle quali, tra l'altro, sono indicati:

a) i tempi e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie;

b) i tempi per la ultimazione dei lavori;

c) la forma di appalto più conveniente economicamente, tenuto conto dell'eventuale urgenza, della complessità dell'opera e della forma di gestione prevista;

d) i prevedibili costi di gestione con la individuazione dei soggetti destinatari del-

l'opera e delle modalità inerenti alla gestione stessa.

4. Per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, il predetto Fondo provvede con i criteri e le modalità indicati negli stessi articoli.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le iniziative previste nel programma triennale sono finanziate dal Fondo, sulla base di progetti esecutivi elaborati nel quadro di dettagliati studi di fattibilità, che dovranno prevedere le più opportune ed economiche soluzioni, anche per la fase di gestione. Nel caso vi sia una pluralità di soggetti interessati gli studi di fattibilità dovranno essere accompagnati dagli eventuali accordi di programma di cui all'articolo 5, stipulati fra i soggetti stessi al fine di garantire i rispettivi impegni nella realizzazione e gestione dell'intervento.

Il Fondo, con apposita struttura organizzativa, provvede all'esame tecnico e finanziario dei progetti esecutivi ai fini dell'approvazione e dell'erogazione del finanziamento. A detto esame il Fondo provvede sulla base di criteri e parametri prefissati con particolare riferimento alla completezza tecnica dei progetti e alla loro copertura finanziaria rispetto ai fondi stanziati, fermo restando che non trovano applicazione le disposizioni previste nell'articolo 137 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'approvazione dei progetti esecutivi è di competenza del comitato di gestione, di cui al precedente articolo 2, comma 6, lettera a), equivalendo l'avvenuta approvazione a dichiarazione di pubblica utilità. L'avvenuta approvazione determina altresì che le opere previste nei progetti sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 81 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, trovano applicazione ai progetti esecutivi finanziati dal Fondo.

Le erogazioni sono effettuate, in relazione agli effettivi fabbisogni sulla base di convenzioni di finanziamento nelle quali, tra l'altro, sono indicati:

a) i tempi e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie;

b) i tempi per l'ultimazione dei lavori;

c) la forma di appalto più conveniente economicamente, tenuto conto dell'eventuale urgenza, della complessità dell'opera e della forma di gestione prevista;

d) i prevedibili costi di gestione con l'individuazione dei soggetti destinatari dell'opera e delle modalità inerenti alla gestione stessa.

Il Fondo provvede alla concessione degli incentivi di cui ai successivi articoli 7 e 8, con i criteri e le modalità ivi previste ».

3.2

BASTIANINI

Al comma 1, sostituire le parole da: « sulla base di » fino alla fine del comma, con le altre: « annuali. Quando le iniziative prevedono una pluralità di soggetti interessati, deve essere presentato preliminarmente l'accordo di programma di cui all'articolo 5 stipulato fra i soggetti stessi, al fine di garantire i rispettivi impegni nella realizzazione e gestione dell'intervento ».

3.3

CALICE, CANNATA, VISCONTI, BAIARDI, FELICETTI, MARGHERI, RASIMELLI, SALVATO

Al comma 1, sopprimere le parole: « dei progetti esecutivi elaborati nel quadro ».

3.7

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

3.4

CALICE, CANNATA, VISCONTI, BAIARDI, FELICETTI, MARGHERI, RASIMELLI, SALVATO, PETRARA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« Ai fini dell'approvazione e dell'erogazione del finanziamento i progetti esecutivi sono sottoposti all'esame tecnico, economico e finanziario del Fondo che vi provvede con apposita struttura organizzativa sulla base di criteri e parametri prefissati ».

3.1

COVI, ROSSI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« Il finanziamento delle iniziative è effettuato sulla base di convenzioni, redatte secondo i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1. L'erogazione dei finanziamenti è effettuata dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Fondo che provvede, alla valutazione della sua conformità tecnico-finanziaria al progetto di massima ».

3.5

CALICE, CANNATA, VISCONTI, BAIARDI, FELICETTI, MARGHERI, RASIMELLI, SALVATO, PETRARA

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: « dell'eventuale urgenza ».

3.6

PETRARA, CALICE, CANNATA, VISCONTI, BAIARDI, FELICETTI, MARGHERI, SALVATO

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: « la forma di appalto più conveniente » con le altre: « i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione dell'opera ai sensi della legislazione vigente, ritenute più convenienti ».

3.9

MASCARO, FRASCA, PAGANI Antonino, SCARDACCIONE, CODAZZI, ANGELONI, ROMEO Roberto, MURMURA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Entro trenta giorni dall'insediamento degli organi del Fondo, il Commissario governativo previsto dall'articolo 2 della legge n. 775 del 1984 trasferisce al Fondo stesso tutti gli atti relativi alle domande di agevolazione industriale ».

3.8

IL GOVERNO

Stante l'assenza del proponente dichiaro decaduto l'emendamento 3.2.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

VISCONTI. Intervengo, signor Presidente, onorevoli colleghi, per illustrare l'emendamento 3.3. Non ho difficoltà ad ammettere che questo emendamento, logicamente legato all'altro non accolto in precedenza, cioè l'1.8, perde di forza. Tuttavia ha una sua validità perchè con esso noi intendiamo precisare il ruolo del fondo, il ruolo che debbono avere le regioni nell'attuazione dei programmi, e si definiscono meglio le procedure che danno certezza all'attuazione dei programmi.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il fondo dovrebbe avere un ruolo meramente erogatore e, quindi, verificare la sola compatibilità e fattibilità dell'intervento del progetto rispetto al piano attuativo annuale e non a quello triennale.

Alla regione invece spetta la verifica della compatibilità del progetto esecutivo. È stata qui richiamata l'inadeguatezza della regione ad assumere un tale ruolo. Vorrei richiamare molto brevemente il comma secondo dell'articolo 4 successivo, al punto e), dove si prevede il potenziamento delle regioni con la promozione di organismi capaci di assicurare, alle stesse, possibilità di verificare la conformità dei progetti ai programmi. Predefiniti quindi, se vogliamo effettivamente assicurare rapidità e certezza agli interventi, dobbiamo assicurare adeguate strutture alle regioni, alle quali spetta la verifica del progetto in relazione al piano annuale di attuazione.

Per quanto riguarda le procedure, esse devono essere più snelle nel senso che l'accordo di programma deve essere presentato preventivamente solo così si ha la certezza che tutti i soggetti che intervengono in maniera coordinata all'attuazione del progetto abbiano assunto precise responsabilità e che, quindi, possono scattare, come prevede lo stesso disegno di legge in un altro articolo, eventuali poteri sostitutivi da parte del Ministro. L'accordo, pertanto, va presentato preventivamente ed il fondo sulla base

dell'accordo, verifica l'attendibilità o meno del progetto.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.7 presentato dal Governo, non credo ci sia bisogno di illustrazione in quanto propone solamente la eliminazione della presentazione dei progetti esecutivi.

Ritiro l'emendamento 3.8 riservandomi di proporre la norma con riferimento ad altro articolo.

* PETRARA. Signor Presidente, gli emendamenti 3.4 e 3.5 erano collegati ad un altro emendamento che avevamo presentato e che non è stato accolto, cioè l'emendamento 1.8, il quale tendeva a sostituire il quinto comma dell'articolo 1.

Ora, mi sembra fin troppo evidente che non è più possibile mantenere in piedi, da parte nostra, gli emendamenti 3.4 e 3.5, non essendo appunto stato accolto l'emendamento 1.8, ad essi collegato. Per questo motivo, signor Presidente, noi li ritiriamo, pur ritenendo valido nella sostanza il loro contenuto.

ROSSI. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 si illustra da sè.

SALVATO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola per illustrare l'emendamento 3.6. Molto brevemente voglio esprimere la nostra ferma opposizione all'inserimento in questo articolo della dizione «dell'eventuale urgenza».

Le motivazioni per le quali noi comunisti ci opponiamo fermamente a questa dizione sono sostanziali e riguardano un ragionamento più complessivo che dovrebbe essere noto anche al signor Ministro ed in particolare ai colleghi che si occupano di questioni inerenti ai territorio e ai lavori pubblici, come a quelli che si occupano di autonomie locali: un ragionamento che in questi ultimi mesi sta diventando più stringente, soprattutto sulla questione appunto dell'urgenza.

Quanti di noi vivono nella realtà meridionale sanno ad esempio che questo dell'ur-

genza o della somma urgenza è un espediente molto grave, perchè in realtà serve a coprire la trattativa privata, è una forma mascherata di trattativa privata che non dà nessuna garanzia rispetto all'affidamento delle opere, ad una valutazione di priorità e soprattutto, signor Ministro, rispetto alla penetrazione di mafia e camorra dentro gli appalti e le opere pubbliche. Noi non capiamo il motivo di questo inserimento, perchè se si va a guardare bene l'articolato sono già indicati dei criteri molto precisi rispetto ai quali procedere all'affidamento di questi progetti.

A me pare inopportuno voler insistere sulla questione dell'urgenza nel momento stesso in cui ad esempio la Commissione antimafia, nella relazione approvata con una larghissima maggioranza che è stata presentata proprio nei giorni scorsi al Parlamento su tale questione, dopo aver ragionato a lungo ha trovato un punto di equilibrio molto preciso. Insistere sul problema a mio avviso denota ancora una volta inerzia rispetto a questioni fondamentali che riguardano la vita dei cittadini. Vorrei augurarmi che non si trattasse di qualcosa di più, che non si voglia appunto (rispetto poi al resto delle ambiguità che pure sono presenti in questo testo di legge) affidare a trattativa privata con una gestione clientelare e con porte aperte a mafia e camorra, importanti opere e soprattutto gestioni di risorse così congrue come quelle che vengono decise in questo testo di legge.

Su queste osservazioni che ho cercato sinteticamente di illustrare chiedo una riflessione da parte dei colleghi e soprattutto da parte sua, signor Ministro. Anche lei vive in una realtà meridionale; anche lei sa, come me, che nell'avellinese, ad esempio, è stato permesso alla camorra di penetrare in appalti che riguardano la ricostruzione delle zone terremotate, anche per le questioni dell'urgenza. E sono in corso procedimenti giudiziari molto complessi e difficili.

Voglio farle un altro riferimento molto preciso, signor Ministro. Lei sa che in Campania, anche per quanto riguarda opere appaltate proprio dalla disciolta Cassa, oppure opere appaltate dal Ministero dei

trasporti, si sono aperti inquietanti interrogativi; assistiamo anche qui alla penetrazione di mafia e camorra.

Occorre quindi una assunzione di responsabilità da parte dell'Esecutivo. Pertanto è necessario cancellare questo inciso e impegnarci più complessivamente su una modifica a più ampio raggio, di più ampia prospettiva, sul tema complessivo degli appalti.

È necessaria e urgente l'applicazione della legge Rognoni-La Torre che costituisce uno strumento positivo e utile che tuttavia, se non viene modificata la questione degli appalti, non potrà essere decisivo per quanto riguarda la penetrazione di mafia e camorra nelle opere pubbliche.

È auspicabile da parte di ognuno di noi che si sappia finalmente chi ci governa in questo paese, soprattutto per quanto riguarda la gestione del territorio. Non possiamo dare oggi una risposta netta e precisa a chi ci domanda chi è che governa. Abbiamo invece, purtroppo, la sensazione — e i fatti lo confermano — che spesso a governarci siano mafia e camorra, con il collegamento e la protezione di alcuni settori del mondo politico, anche attraverso norme sbagliate, come questo inciso che consente tutto questo.

Invito quindi tutti i colleghi a un ripensamento, a una riflessione e a cancellare questo inciso.

MASCARO. L'emendamento 3.9 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.2 del senatore Bastianini, che propone di eliminare i piani di attuazione previsti nell'elaborato del disegno di legge, perchè alcuni punti sono già previsti nel testo proposto dalla Commissione e gli altri irrigidiscono il sistema.

Esprimo, inoltre parere contrario sull'emendamento 3.3 del senatore Calice e di altri senatori perchè a mio giudizio potreb-

bero determinare dei ritardi nell'effettuazione dell'intervento.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.7, presentato dal Governo, che tende a sopprimere le parole: «dei progetti esecutivi elaborati nel quadro».

L'emendamento 3.1 tende a introdurre un concetto sul quale abbiamo discusso per molte settimane in Commissione, dove eravamo arrivati a delle conclusioni che mi sembravano sufficientemente concordi. Con questo emendamento si compromette il testo della Commissione che a mio avviso non è modificabile. Esprimo parere contrario.

Sono contrario all'emendamento 3.6.

Mi rimetto al Governo circa l'emendamento 3.9.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.2 e sull'emendamento 3.3 in quanto quest'ultimo sostituisce una parte del comma e prevede delle procedure diverse da quelle stabilite nel testo della Commissione. Sull'emendamento 3.1 il relatore ha spiegato che la materia è stata già oggetto di discussione nell'ambito della Commissione, e come il relatore si è attestato sulla decisione di quest'ultima altrettanto faccio io esprimendo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.6 debbo dichiarare che non mi sembra che l'eliminazione delle parole: «dell'eventuale urgenza» debba giustificare un discorso come quello che è stato fatto in questa sede in quanto non vi sono sospetti sufficienti per ciò che accade ogni giorno...

CALICE. Signor Ministro, si sa che l'urgenza è un veicolo di tante cose.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Comunque vorrei che ci facessimo carico anche di un altro aspetto del problema e cioè che i tempi di realizzazione di un'opera non sono fatti secondari rispetto non soltanto all'onere ma alla fruibilità dell'investimento. Siccome non credo di dover discutere sul merito del rischio...

SALVATO. Si parla di forme di appalto tenuto conto che l'eventuale urgenza apre la porta alla trattativa privata.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Credo che non sia consentito a nessuno di interpretare in una parola aspetti che la logica di tutto il testo studiato dalla Commissione indirizza nella direzione esattamente opposta. Comunque, ho voluto fare questa osservazione, e mi sono dichiarato contrario all'emendamento 3.6, in quanto esprimerò parere favorevole sull'emendamento 3.9, che riformula la lettera c), alla quale si riferiva l'emendamento presentato dal senatore Petrarra e da altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Covi e Rossi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, signor Ministro, ancora una volta vogliamo ribadire che non conviene sottolineare l'eventuale urgenza connessa alle forme di appalto richiamate in questo comma, conviene, invece, fare riferimento, all'ordinamento genera-

le. Sappiamo quante censure, anche in sede CEE, sono venute all'ordinamento generale che molto spesso, date le maglie larghe che vi sono, consente il ricorso alla trattativa privata.

Non vi è dubbio che qualsiasi opera pubblica inizia con una dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità. Tutte le opere sono urgenti. Il problema è di distinguere quale urgenza si debba riconoscere a determinati lavori, come è già stato rilevato in sede CEE. Ad esempio, la minaccia di crollo di un ponte richiede un intervento effettivamente urgente ed immediato mentre la ricostruzione del ponte, anche se si presenta con urgenza, può essere effettuata con tutte le forme previste dal nostro ordinamento generale in materia di appalti.

La sottolineatura dell'urgenza contenuta nel disegno di legge, è, a nostro avviso, estremamente pericolosa perchè apre la strada alla trattativa privata, mentre dovremmo preferire l'adozione di forme di appalto che effettivamente garantiscano, per il futuro, correttezza e trasparenza nella spesa pubblica soprattutto nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Petrarra e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Mascaro e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.8 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

*(Enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno)*

1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concor-

rono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, il Governo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, adotta disposizioni — anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) assegnare a ciascuno degli enti un solo settore di competenza e di attività da svolgere sulla base di programmi pluriennali;

b) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero, degli istituti meridionali di credito speciale;

c) prevedere che normalmente le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

d) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

e) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

f) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

g) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

h) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti concorrono, oltre al Fondo di cui al precedente articolo 2, gli istituti di credito speciale ed ordinario, nazionali e locali, amministrazioni ed enti pubblici centrali e locali e tutti gli altri

organismi, anche di carattere privato, che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, una relazione sull'attività svolta dagli Enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli Enti stessi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Finalità e finanziamento delle società finanziarie meridionali)

1. Le società finanziarie meridionali, in coerenza con gli indirizzi del piano triennale, svolgono attività promozionali intese a:

consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

favorire la formazione di nuove iniziative economiche;

fornire agli operatori locali, pubblici e privati, attività di assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie, favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il CIPE, integrato dai Presidenti delle giunte delle regioni meridionali, su proposta del Ministero del bilancio e dalla programmazione economica previo parere del Comitato delle regioni meridionali, stabilisce la misura e le modalità dei conferimenti a ciascuna Società che, di norma, devono assumere la forma di anticipazioni o di fondi di rotazione finalizzati. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasmette al CIPE e alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno una sua relazione annuale sui risultati dell'attività svolta dalle Società finanziarie, in allegato alla relazione sullo stato di attuazione della pre-

sente legge, sulla base di rendiconti di esercizio presentati dalle società stesse ».

4.1 CALICE, CANNATA, VISCONTI, BAIARDI, FELICETTI, MARGHERI, RASIMELLI, SALVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Società finanziarie meridionali)

1. Gli ambiti di attività delle società finanziarie meridionali sono così definiti:

a) la società finanziaria agricola per il Mezzogiorno (FINAM) cura attività e servizi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la società finanziaria meridionale (FIME) cura attività e servizi concernenti le piccole e medie imprese industriali, ivi compresi quelli atti a favorire la localizzazione industriale nell'area meridionale;

c) la società nuove iniziative per il Mezzogiorno (INSUD) cura attività e servizi concernenti le imprese turistiche.

2. Entro i rispettivi campi di attività le società assumono partecipazioni di minoranza al capitale di rischio di imprese ubicate nel Mezzogiorno, rispettando il limite per ciascun intervento del 5 per cento del capitale proprio o del 20 per cento nel caso di partecipazione al capitale di imprese industriali ammesse ad usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

3. Le partecipazioni assunte dalle predette società finanziarie dovranno avere carattere transitorio, limitato alla fase del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti nel programma concordato all'atto di sottoscrizione delle quote del capitale di rischio.

4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le partecipazioni detenute dalle società finanziarie devono essere ricondotte nei limiti di cui al precedente comma 2.

5. I vincoli di cui ai precedenti commi 2 e 4 non operano per l'assunzione di partecipazione in società di commercializzazione e di altri servizi alle imprese, ivi compresi la locazione finanziaria e l'acquisto di crediti commerciali, purchè si tratti di società aventi lo scopo di collocare sul mercato beni o servizi prodotti esclusivamente nel Mezzogiorno o di compiere attività ad esclusivo servizio di operatori economici meridionali.

6. Le partecipazioni di ciascuna società finanziaria in campi diversi da quelli definiti a norma del comma 1 del presente articolo, dovranno essere trasferite alla società finanziaria competente ad un valore pari a quello attribuito nel bilancio relativo all'esercizio precedente.

7. Per tali partecipazioni è stabilito un termine triennale, a decorrere dalla loro acquisizione, per il rispetto del limite di cui al precedente comma 3.

8. Fino all'emanazione di nuove disposizioni di attuazione del presente articolo da adottarsi con la procedura di cui all'articolo 9 della legge 2 maggio 1976, n. 183, restano in vigore, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 1978 ».

4.2 CALICE, CANNATA, VISCONTI, BAIARDI, FELICETTI, MARGHERI, RASIMELLI, SALVATO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) promuovere la nascita di nuove iniziative economiche, su base societaria o cooperativa, nei diversi settori produttivi ».

4.3 CALICE, CANNATA, VISCONTI, BAIARDI, FELICETTI, MARGHERI, RASIMELLI, SALVATO

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« (...) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari ».

4.4 CANNATA, CALICE, CROCETTA, VISCONTI, IANNONE, SALVATO, IMBRIACO, GIOINO

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« (...) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura ».

4.5

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« (...) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura ».

4.6

MASCARO, FRASCA, PAGANI Antonino, SCARDACCIONE, CODAZZI, ANGELONI, ROMEO Roberto, MURMURA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CALICE. Signor Presidente, debbo intanto fare appello alla sua competenza ponendo un problema preliminare. La soluzione scelta dal Governo per la riorganizzazione delle società finanziarie meridionali, cioè la FINAM, la FIME e soprattutto la INSUD, è quella di una richiesta di deroga che, seppure legittima, solleva delicati problemi costituzionali per quanto concerne la definizione dei principi che devono orientare l'emanazione dei decreti delegati e l'effettuazione del controllo sull'esercizio della delega.

Il problema che desidero sollevare è il seguente: mi risulta che la 1^a Commissione affari costituzionali, credo per decorrenza dei termini, su tale questione non si è pro-

nunciata. Ora le chiedo, signor Presidente, se si può procedere all'esame in Aula senza che vi sia una pronuncia su questa questione molto delicata contenuta nel disegno di legge in discussione, anche se le ragioni di ciò possono essere diverse da quelle che ho ipotizzato.

PRESIDENTE. Senatore Calice, lei può proseguire nella sua esposizione perchè il fatto che la 1ª Commissione non si sia pronunciata sul disegno di legge non è influente ai fini della discussione.

* **CALICE.** Pongo quindi la questione in modo politico. Sono presenti autorevoli membri della 1ª Commissione permanente e vorrei che essi in questa sede si pronunciasero sulla questione non in modo formale, ma per contribuire a rendere il testo del Governo che ha chiesto la delega il più corrispondente possibile agli ordinamenti generali dello Stato e della Costituzione.

La nostra scelta è di legiferare in modo diretto sulle finanziarie senza concedere la delega al Governo per il riordino delle società collegate. Una motivazione di questo rifiuto risiede nel fatto che — come ho già ricordato in Commissione — già la precedente legge sul Mezzogiorno, la n. 183, prevedeva una delega al Governo per il riordino delle società finanziarie operanti nel Mezzogiorno. La delega non è stata mai attuata nei nove anni che ormai ci separano dall'approvazione della legge n. 183.

Signor Presidente, questo modo di legiferare del Parlamento è anche un po' frustrante. La verità è che la strada, non so se dell'inferno o del paradiso, è lastricata da inadempienze governative rispetto a voti parlamentari. Questa è la prima ragione per cui vogliamo intervenire direttamente. Avevamo autorizzato altre volte il Governo alla delega. Non lo ha fatto. E allora a questo punto provvediamo direttamente anche perchè, almeno in linea di massima, nel merito delle questioni generali, e cioè su cosa debbano fare queste società collegate, non vi è contrasto.

Il primo emendamento, il 4.1 definisce le linee che dovrebbero orientare i comportamenti delle tre collegate meridionali, la

FINAM che si interessa di attività agricole, la FIME che si interessa di piccole e medie industrie e l'INSUD che si interessa di attività turistiche. È necessaria una discussione pacata sulla attività di queste finanziarie, senza voler demonizzare nessuno al di là delle questioni giuridiche, in quanto ci sembra che la loro attività non sia soddisfacente e quindi il nostro giudizio non è positivo. Chiedo scusa se la mia conoscenza delle operazioni di queste finanziarie non è dettagliata: e conosciamo un po' tutti più per i silenzi promozionali che per le grandi attività produttive promosse nel Mezzogiorno, ma sono rimasto stupefatto di due questioni che ho ricordato in Commissione, che voglio ricordare anche qui e che esigerebbero una discussione di merito.

L'INSUD, nata per favorire lo sviluppo turistico dell'Italia meridionale, risulta che abbia notevoli partecipazioni azionarie in attività turistiche all'estero. Siamo un paese aperto, siamo un paese internazionalista, non c'è alcuna preclusione di principio, ma ci pare osservazione di buon senso — soprattutto di fronte alle continue prediche di tanti che ci dicono che in Italia meridionale si dovrebbe sviluppare soprattutto il turismo e smettere di pretendere di fare altre cose — che il Mezzogiorno avrebbe dovuto essere l'area geografica di prevalente interesse dell'INSUD nel campo delle sue attività promozionali.

Per non parlare poi della fine. Ho una personale, grande stima del suo presidente, il professor Petriccione — non è questo da discutere — ma ho letto il bilancio del 1983 e sono rimasto ulteriormente stupito per aver visto che circa 20 miliardi del fondo di dotazione della FIME erano stati trasferiti nell'acquisto di titoli di Stato. Il mio amico Colajanni mi spiega che ognuno sul mercato fa il suo mestiere, nel senso che colloca i soldi che ha per ricavarne il massimo di redditività possibile — e questo lo capisco — ma una società nata per promuovere piccole e medie imprese anche sotto forma di partecipazione al capitale di rischio trovo assurdo che 20 miliardi, sia pure per un anno — non ho avuto modo di controllare gli altri bilanci — li abbia dedicati al redditizio sport nazionale dell'acquisto dei titoli di Stato.

Questa è la seconda ragione che ci induce a ritenere che andrebbe fatta subito, non delegando il Governo, una discussione di merito sulle finanziarie meridionali. L'emendamento 4.1 illustra quindi le linee secondo cui dovrebbero essere riordinate queste società finanziarie.

L'emendamento 4.2 si interessa soprattutto di una questione che, in qualche modo, nella delega, è stata accolta dal Governo, cioè la definizione monosettoriale degli interventi delle singole finanziarie, nel senso che è auspicabile che, dicendo alla FINAM di fare solo attività nel campo dell'agricoltura, alla FIME di fare attività solo nel campo delle piccole e medie imprese industriali, all'INSUD di fare solo attività nel campo turistico — cosa che non succede oggi — ci sia maggiore slancio imprenditoriale e maggiore capacità di utilizzare sul terreno produttivo le somme dell'intervento straordinario che riversiamo nei loro fondi di dotazione.

I commi successivi dell'emendamento 4.2 riguardano le operazioni di smobilizzo delle attuali partecipazioni detenute dalle singole società finanziarie in settori estranei alla specializzazione che intendiamo introdurre.

L'emendamento 4.3 riguarda le società collegate, ma non ha a che fare con il contrasto che c'è tra la posizione del Governo — la delega — e la nostra preferenza di intervenire direttamente: esso è correttivo di un comma di un articolo presentato dalla maggioranza, così come licenziato dalla Commissione, che troviamo più corretto redigere in altro modo. Il resto della maggioranza usa il verbo «favorire», che per noi è generico e non è, in senso giuridico e politico, costitutivo di fatti produttivi. L'attività di favore verso le imprese si può esplicare in vari modi, anche con fatti di propaganda, ma non è questo l'intento — io credo — del Governo. Noi intendiamo invece usare il termine «promuovere» e diciamo: «promuovere la nascita di nuove iniziative economiche», con la preferenza di sollecitare fatti associativi imprenditoriali — è un orientamento che spira in altre parti di questa legge — o di tipo cooperativo nei diversi settori produttivi, raccogliendo l'indicazione contenuta nello stesso testo del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.4,

signor Ministro, non si tratta di entrare in logiche intoccabili, ma di vedere se siamo d'accordo su un problema: le finanziarie non possono operare ciascuna per proprio conto. C'è qualcuno anzi che ha affermato che sarebbe opportuno che le finanziarie fossero interessate a più settori produttivi. Noi non siamo di questo opinione, anzi riteniamo che le finanziarie debbano avere una specializzazione. Deve però essere attribuita al potere politico la possibilità di garantire il coordinamento delle attività svolte dalle varie società collegate, nel senso che queste società debbono e possono scambiarsi esperienze, richieste di interventi imprenditoriali, utilizzazioni reciproche di eventuali servizi reali di assistenza alle imprese che riescano a creare.

Stabilita quindi la monosettorialità, l'emendamento 4.4 affida al potere politico una capacità più penetrante di coordinamento delle attività delle finanziarie in modo che ciascuna di esse non prosegua per proprio conto, determinando la possibilità, per un imprenditore che si rivolge a una di queste finanziarie e si sente respingere la richiesta, di rivolgersi altrove. Infatti è possibile che una finanziaria operante nel palazzo accanto a quella che ha rifiutato avrebbe risposto positivamente alla richiesta dell'imprenditore.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.5 perché analogo all'emendamento 4.6 presentato dal senatore Mascaro e da altri senatori.

* SCARDACCIONE. Siccome vi sono in atto programmi della Comunità europea per la formazione di tecnici specializzati e di assistenti tecnico-economici finanziati in parte dalla stessa Comunità, voglio ricordare che rimane scoperta la parte restante di questo finanziamento. Molte volte le direttive comunitarie non sono state da noi attuate proprio a causa della mancanza di questo 40 per cento di finanziamento. L'emendamento permette l'attuazione pratica nel Mezzogiorno di quella formazione di tecnici specializzati per rilanciare l'economia verso posizioni di avanguardia.

Dirò di più: al nostro emendamento 4.6 sarebbe opportuno aggiungere, dopo le parole «nonchè la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura», le altre «in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea». Cercherò di chiarire questo punto perchè potrebbe sembrare contraddittorio chiedere un completamento di un emendamento presentato da noi.

Avanziamo questa richiesta perchè è già accaduto che la direttiva riguardante la formazione degli assistenti socio-economici della Comunità europea (proprio in base a questa direttiva sono stati istituiti cinque centri in Italia) sia di difficile attuazione perchè nel bilancio dello Stato non esistono i fondi necessari per coprire quel 40 per cento previsto dalla stessa direttiva comunitaria. La Comunità europea fornisce un finanziamento del 60 per cento, ma il restante 40 per cento lo dobbiamo fornire noi.

MANCINO. È l'eterno 40 per cento!

SCARDACCIONE. Noi parliamo sempre di grandi programmi irrigui nel Mezzogiorno d'Italia. Allargare l'attività irrigua significa introdurre nuove culture, associazioni cooperative, formazioni di impianti e di industrie afferenti all'agricoltura per l'utilizzazione della produzione agricola. Naturalmente tutto ciò richiede tecnici di preparazione più vasta che non si possono preparare nelle scuole medie o nelle scuole superiori e nemmeno nelle università. Occorre invece una preparazione più intensa in istituti specializzati e ripeto che sono stati istituiti questi gruppi di lavoro nel Mezzogiorno d'Italia. Solo a Metaponto vi è un centro di preparazione adeguato.

Possiamo quindi inserire l'aggiunta a questo emendamento, in fine, delle parole: «in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.1 debbo dire, rispetto ai due commi più

importanti, che in relazione al primo i proponenti hanno trattato argomenti che sono già stati accolti dalla Commissione. Il secondo comma, che tende ad escludere il Ministro per il Mezzogiorno, praticamente — e questo per noi è inaccettabile — è contro la linea del nostro disegno di legge. Pertanto il mio parere è contrario.

Il 4.2 è un emendamento alternativo al testo della Commissione. Bisogna ricordare che molti dei criteri contenuti in questo emendamento sono stati accolti e che gli altri possono essere inquadrati nella delega. È vero, come dice il senatore Calice, che ne abbiamo parlato lungamente in Commissione ed infatti è in quella sede che abbiamo faticosamente concordato il testo che ora è al nostro esame. Il mio parere è contrario.

Esprimo il parere contrario anche all'emendamento 4.3 che è restrittivo. Valuto positivamente l'emendamento 4.4 sul quale mi rimetto al Governo.

Mi rimetto al Governo anche sull'emendamento 4.6, con l'aggiunta proposta dal senatore Scardaccione.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, i problemi sollevati dagli emendamenti 4.1 e 4.2 sono stati oggetto di ampia discussione in Commissione bilancio e riguardano da una parte questioni di principio (delega sì, delega no), dall'altra problemi di merito. In sede di Commissione il Governo ha recepito, dagli emendamenti del Gruppo comunista, una serie di indicazioni che sono contenute nei criteri della delega e che quindi hanno meglio precisato l'oggetto di essa rendendola anche più significativa. Proprio per questi motivi il mio parere è contrario al 4.1 e al 4.2. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.4, che dà un ulteriore contributo di specificità all'articolo che stiamo discutendo, e parere contrario al 4.3. Mi dichiaro favorevole al 4.6 con l'integrazione proposta dal senatore Scardaccione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Cannata e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

CALICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALICE. Signor Presidente, il problema posto dall'emendamento 4.6, illustrato dal senatore Scardaccione, è reale. Ho preso la parola per dichiarare il nostro voto favorevole a questo emendamento e per un'anticipazione che in qualche modo è legata al tema qui affrontato, e cioè che l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Valenza e da altri colleghi, si interessa in modo specifico del centro di Portici, di cui credo il senatore Ferrari Aggradi sia stato uno dei fondatori.

Quindi preghiamo il Governo di valutare i problemi specifici che poniamo in quell'emendamento nell'ambito di questa valutazione unanime — mi pare — degli interventi per la ricerca scientifica e per il sostegno produttivo delle attività agricole nel Mezzogiorno.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, prendo la parola solo per precisare, dopo l'intervento del senatore Calice, che esaminando attentamente la materia alla quale ci riferiamo, constatiamo che si tratta esattamente della materia di competenza di

quell'istituto cui si riferisce l'emendamento presentato ad un altro articolo e per il quale si propone un contributo. Quindi con le parole «ristrutturazione organizzativa e finanziaria» si tiene conto anche del contenuto di detto emendamento 13.5.

CALICE. Allora non so come possiamo risolvere la questione. Mi pare che il Governo affermi che l'emendamento riguardante il centro di Portici, venga assorbito dalla votazione del 4.6.

PRESIDENTE. Senatore Calice, ne discuteremo al momento opportuno, in sede di esame dell'articolo 13.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Mascaro e da altri senatori, con l'integrazione indicata dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALICE. Signor Presidente, vorrei chiederle di non procedere oltre con l'esame dell'emendamento da noi presentato, tendente ad inserire dopo l'articolo 4 un articolo aggiuntivo, in quanto esso tratta un argomento piuttosto complesso (una società di promozione industriale nel Mezzogiorno) e di cui abbiamo discusso a lungo, per cui gradiremmo illustrarlo nelle condizioni di maggior pacatezza possibile.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del senatore Calice, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13).